Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 14 giugno 1977 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Concorso speciale, per esami, a centonovantotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Concorso speciale, per esami, a centootto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Concorso speciale, per esami, a centoquarantanove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Liguria.

Concorso speciale, per esami, a centonovantaquattro posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lazio.

Concorso speciale, per esami, a cinquecentoventidue posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Concorso speciale, per esami, a settantanove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Concorso speciale, per esami, a diciassette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Molise.

Concorso speciale, per esami, a trecentoventi posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Piemonte.

Concorso speciale, per esami, a centoventisei posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Puglia.

Concorso speciale, per esami, a cinquantotto posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sardegna.

Concorso speciale, per esami, a duecentouno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Sicilia.

Concorso speciale, per esami, a duecentoundici posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Toscana.

Concorso speciale, per esami, a quarantuno posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Umbria.

Concorso speciale, per esami, a ventitre posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Valle d'Aosta.

Concorso speciale, per esami, a duecentoventisette posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Veneto.

Concorso speciale, per esami, a ventinove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle dogane e imposte indirette, delle imposte dirette, delle tasse e imposte indirette sugli affari, per gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

(Da 6320 a 6339)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1977, n. **295.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 15 aprile 1977, n. 115, concernente disposizioni eccezionali e temporanee per fronteggiare la situazione dei servizi postali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, aggiungere i seguenti commi:

Fino al 30 settembre 1977, limitatamente alle sedi provinciali in cui si riscontrino particolari ed improcrastinabili esigenze e si verifichi rispetto agli assegni vigenti al 1° giugno 1977 una carenza complessiva di personale non inferiore al 10 per cento, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, può esercitare il potere di cui al precedente comma. L'ammontare della somma pagata mensilmente ad ogni singolo dipendente non può eccedere il 100 per cento degli importi massimi mensili netti individuali stabiliti dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

Ad ogni provincia, in cui si verifichino le condizioni indicate nel precedente comma, non può essere ulteriormente assegnato un numero di ore straordinarie superiore alla somma complessiva delle ore corrispondenti all'orario di obbligo delle unità mancanti, con possibilità di supero di tale limite nella misura massima del 10 per cento.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni comunicherà entro quindici giorni alle Camere le misure di volta in volta adottate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 7 giugno 1977, n. **296.**

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1977, n. 151, concernente cause di sospensione della durata della custodia preventiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1977, n. **297.**

Modificazione all'ordinamento del corso di laurea in medicina veterinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina veterinaria;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il penultimo comma della tabella XXXIII - Corso di laurea in medicina veterinaria, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Per il raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici è utilizzabile il periodo semestrale di tirocinio pratico da iniziarsi dopo la chiusura dei corsi di insegnamento del quinto anno e da compiersi prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, purché questo sia svolto a tempo pieno e sotto il controllo diretto dell'autorità competente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1977
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 12

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1977.

Programmi di esame dei concorsi per l'ammissione e il passaggio nelle carriere direttiva e di concetto del servizio sociale degli istituti di prevenzione e di pena per gli adulti e per il passaggio nella carriera di concetto degli educatori degli adulti degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 3, 16 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, che tra l'altro ha previsto un'unica carriera direttiva del servizio sociale per detenuti adulti e minorenni;

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085;

Attesa la necessità di stabilire i programmi d'esame relativi all'ingresso nell'unificata carriera direttiva del servizio sociale per detenuti adulti e minorenni, in relazione alla preparazione professionale ed ai compiti istituzionali propri degli assistenti sociali direttivi chiamati ad operare nei due settori dianzi accennati;

Attesa l'analoga necessità relativa ai programmi del concorso per la nomina a direttore di sezione, parametro 307, dell'anzidetta carriera direttiva unificata, riservato agli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione;

Attesa, infine, la necessità di determinare i programmi d'esame anche per i concorsi di nomina ad educa-

tore principale e ad assistente sociale principale per gli adulti, riservati agli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 15 febbraio 1977;

Decreta:

Art. 1.

Per il concorso di accesso alla carriera direttiva del servizio sociale per detenuti adulti e minorenni e per il concorso per la nomina a direttore di sezione della anzidetta carriera direttiva, riservato agli impiegati della carriera di concetto dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, sono stabiliti i programmi d'esame specificati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Per i concorsi di nomina ad educatore principale e ad assistente sociale principale per gli adulti, riservati agli impiegati della carriera esecutiva dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia, sono stabiliti i programmi d'esame specificati nell'allegato *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato.

Roma, addì 21 aprile 1977

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1977
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 299

ALLEGATO *A*

CARRIERA DIRETTIVA DEL RUOLO ORGANICO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Concorso di accesso alla carriera direttiva del servizio sociale

Il concorso di accesso alla carriera direttiva di servizio sociale consiste in una prova di attitudine professionale, in due prove scritte ed in un colloquio.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova di attitudine professionale si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale direttivo nel settore penitenziario.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) diritto penale con particolare riguardo agli aspetti criminologici e sociologici.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) istituzioni di diritto civile;

2) procedura penale;

3) diritto amministrativo;

4) nozioni di contabilità di Stato;

5) ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione;

6) legislazione minorile con particolare riguardo all'organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

7) legislazione sociale.

Concorso per direttore di servizio sociale, parametro 307, riservato agli impiegati delle carriere di concetto dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale, in due prove scritte ed in un colloquio.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova di attitudine professionale si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale direttivo nel settore penitenziario.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) teoria e pratica del servizio sociale;

2) disciplina giuridica delle misure privative e limitative della libertà per adulti e minorenni.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) diritto penale con particolare riguardo agli aspetti criminologici e sociologici;

2) procedura penale;

3) diritto amministrativo;

4) nozioni di contabilità di Stato;

5) ordinamento penitenziario e relativo regolamento di esecuzione;

6) legislazione minorile con particolare riguardo all'organizzazione e funzionamento degli uffici di servizio sociale per minorenni;

7) legislazione sociale.

ALLEGATO *B*

CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI SOCIALI PER ADULTI E DEGLI EDUCATORI DEGLI ADULTI

Concorso per la nomina ad assistente sociale principale ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il concorso consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova di attitudine professionale si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di assistente sociale principale nel settore penitenziario.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria;

2) teoria e pratica del servizio sociale.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento;

3) nozioni di diritto e procedura penale.

Concorso per la nomina ad educatore principale ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il concorso consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova di attitudine professionale si effettua, con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione da parte dei candidati di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore principale nel settore penitenziario.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria;

2) interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative e limitative della libertà.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

2) nozioni di pedagogia, psicologia e sociologia del disadattamento;

3) nozioni di diritto e procedura penale.

(6424)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1977.

Individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno finanziario 1977 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante norme per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno nel quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, recante norme per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno nel quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 43, primo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, il quale stabilisce una riserva non inferiore al 40 per cento della somma globalmente stanziata negli stati di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico;

Visto l'art. 1 del testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 7, primo comma, della menzionata legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale proroga al 31 dicembre 1980 la riserva di cui all'art. 43 del già citato testo unico n. 1523 del 1967;

Visto l'art. 207, primo comma, della legge 23 dicembre 1976, n. 874, che approva il bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977;

Visto l'art. 9 della legge 9 marzo 1973, n. 52;

Visto l'art. 6 della legge 14 agosto 1974, n. 377;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alla individuazione ed indicazione per ciascuno dei capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1977 delle somme da destinare agli interventi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523;

Considerato che le spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 1977 si stabiliscono, al netto degli accantonamenti operati nel cap. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso », in 7.181.658 milioni di lire;

Considerato che, ai sensi dell'art. 43 del testo unico n. 1523 del 1967, le spese destinate ai territori in cui opera la Cassa per il Mezzogiorno non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota minima di riserva;

Considerato, inoltre, che talune spese di investimento presentano già una precisa destinazione territoriale o settoriale e che altre risultano vincolate da impegni assunti in precedenti esercizi per annualità o per spese pluriermali, per cui non possono essere prese in considerazione ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva;

Sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Vista la legge 23 dicembre 1976, n. 874;

Decreta:

Per ciascuno dei seguenti capitoli di spese di investimento iscritti negli stati di previsione della spesa dei sottoindicati Ministeri ed aziende autonome a ciclo produttivo per l'anno finanziario 1977, è stabilita una riserva, non inferiore alla misura a fianco di ciascun capitolo indicata, da destinare a favore degli interventi nei territori indicati nell'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523:

Ministero delle finanze:

Cap. 7901. — Acquisto di stabili e terreni	L.	3.800.000.000
Cap. 8201. — Costruzione di caselli doganali	»	2.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. 8251. — Sussidi e contributi per la costruzione e l'adattamento di palestre, ecc.	L.	1.900.000.000
Cap. 8552. — Contributi a favore delle Università e delle altre istituzioni universitarie, ecc.	»	23.000.000.000
Cap. 8807. — Spese per l'edilizia scolastica sperimentale	»	4.000.000.000

Ministero dei lavori pubblici:

Cap. 7501. — Costruzione a cura dello Stato di opere relative ai porti di 1ª e 2ª categoria, ecc.	L.	4.000.000.000
Cap. 7505. — Lavori di riparazione e ricostruzione di opere marittime danneggiate dalla guerra	»	600.000.000
Cap. 7701. — Costruzione, sistemazione e riparazione di opere idrauliche, ecc.	»	9.200.000.000
Cap. 7762. — Contributi e sovvenzioni in annualità per opere idrauliche, ecc.	»	100.000.000
Cap. 7871. — Concorso dello Stato nella costruzione e ricostruzione di chiese	»	1.800.000.000
Cap. 7872. — Contributi trentacinquennali per la costruzione e il completamento di chiese parrocchiali e locali, ecc.	»	200.000.000

Cap. 8881. — Contributi in capitale a favore degli enti autorizzati nella spesa riconosciuta necessaria per la costruzione, ecc. degli acquedotti, ecc. . . . . . . L. 200.000.000

Cap. 9155. — Contributi integrativi a fondo perduto da concedere ai lavoratori dipendenti od autonomi, ecc. . . . . » 1.600.000.000

Cap. 9301. — Spese in dipendenza di danni bellici . . . . » 1.200.000.000

Cap. 9303. — Annualità trentennali per opere da eseguire mediante il sistema della concessione, ecc. . . » 800.000.000

Cap. 9401. — Completamento di opere di pubblica utilità, ecc. . . . » 400.000.000

Ministero dei trasporti:

Cap. 7202. — Spese per la realizzazione degli impianti occorrenti per gli accertamenti tecnici, ecc. . . . L. 800.000.000

Cap. 7273. — Contributo per opere di riparazioni urgenti, ecc. . . » 4.000.000

Cap. 7501. — Progettazione, costruzione, ampliamento ed ammodernamento degli aeroporti, ecc. . . . . » 2.400.000.000

Cap. 7502. — Istituzione degli impianti telefonici, telescriventi, ecc. » 80.000.000

Ministero della difesa:

Cap. 7001. — Costruzione ed acquisto di alloggi di tipo economico per il personale militare . . . . . . L. 187.500.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. 7232. — Contributi agli istituti di ricerca e di sperimentazione, ecc. . . . . L. 700.000.000

Cap. 7511. — Concorso nel pagamento degli interessi sulla totalità dei mutui contratti per l'ammodernamento, ecc. . . . . » 15.000.000.000

Cap. 7513. — Contributi aggiuntivi in conto capitale, ecc. . . . . . . » 3.000.000.000

Cap. 7514. — Premio di apporto strutturale a favore di proprietari, ecc. . . . . » 15.000.000.000

Cap. 8257 — Somma da assegnare alle comunità montane, ecc. . . . » 43.200.000.000

Cap. 8259. — Somma da ripartire tra le regioni per la realizzazione nelle zone montane, ecc. . . . . . » 2.700.000.000

Cap. 8260. — Somma da ripartire tra le regioni per la concessione di una indennità compensativa, ecc. . . » 22.200.000.000

Cap. 8261. — Somma da ripartire tra le regioni per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, ecc. . . . . » 900.000.000

Cap. 2862. — Somma da ripartire tra le regioni per la concessione di contributi integrativi, ecc. . . . . » 1.500.000.000

Cap. 8263. — Somma da ripartire tra le regioni per la concessione di aiuti, ecc. . . . . » 12.240.000.000

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Cap. 7544. — Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai consorzi, ecc. . . . . L. 800.000.000

Ministero della marina mercantile:

Cap. 8531. — Spese per la ricerca di nuovi banchi di pesca, ecc. . . . L. 3.600.000

Cap. 8551. — Sovvenzioni, borse di studio, indennità o premi ad enti, ecc. . . . . » 4.400.000

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

Cap. 501. — Acquisto di terreni, ecc. L. 13.457.000.000

Cap. 502. — Acquisto, ecc. di macchinari e di impianti tecnici per i servizi . . . . » 21.330.000.000

Cap. 503. — Miglioramento, ecc. dei fabbricati ad uso degli uffici, ecc. » 5.300.000.000

Cap. 504. — Spese per il potenziamento e l'ampliamento degli impianti tecnologici per gli uffici, ecc. . » 1.000.000.000

Cap. 509. — Acquisto di materiali, di accessori, attrezzi ed utensili, ecc. . . . . » 3.921.000.000

Cap. 510. — Acquisto di automezzi ed altri mezzi motorizzati, ecc. . . » 2.591.000.000

Cap. 511. — Spese per l'acquisto ed il potenziamento degli impianti fissi, ecc. . . . . » 60.000.000

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

Cap. 531. — Costruzione ed ampliamento degli impianti telefonici, ecc. . . . . L. 20.000.000.000

Cap. 542. — Acquisto, ecc. di capannoni, ecc. . . . . » 1.600.000.000

Cap. 545. — Spese per il riassetto ed il completamento delle strutture della rete telefonica nazionale e dei suoi centri nodali . . . . » 4.000.000.000

Amministrazione dei monopoli di Stato:

Cap. 501. — Acquisto, ecc. di beni immobili occorrenti per il funzionamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato . . . . L. 3.404.000.000

Cap. 512. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi . » 4.000.000.000

Cap. 515. — Acquisto impianti, attrezzature, macchine ed automezzi . » 600.000.000

Cap. 530. — Acquisto di impianti, attrezzature e macchine . . . . . » 12.000.000

Azienda nazionale autonoma delle strade:

Cap. 502. — Acquisto di macchinari, di impianti e di apparecchiature, ecc. . . . . L. 365.000.000

Cap. 503. — Riparazioni straordinarie, opere di consolidamento, ecc. » 14.800.000.000

Cap. 504. — Costruzione, ecc. di fabbricati per sedi di ufficio, ecc. L. 2.000.000.000

Cap. 505. — Lavori di sistemazione generale e di miglioramento della rete delle strade statali, ecc. . . » 94.213.400.000

Azienda di Stato per le foreste demaniali:

Cap. 521. — Costruzione e riparazione straordinaria di opere edili, ecc. . . . . » 232.000.000

Cap. 522. — Spese per studi e ricerche per la redazione dei piani, ecc. . . . . » 120.000.000

Cap. 525. — Lavori per sistemazione e miglioramento dei boschi da seme, ecc. . . . . » 184.000.000

Cap. 530. — Spese per la costituzione ed esercizio di aziende pilota, ecc. . . . . » 250.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1977
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 391

(6457)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a., in Rovellasca.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di cotone di origine e provenienza Hong Kong del valore di Fr. Sv. 121.500 la ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como), ha effettuato un pagamento anticipato di Fr. Sv. 72.900 di cui ai modelli *B*-Import n. 4042367 e numero 4042465 rilasciati il 13 settembre-16 ottobre 1974 dal Credito varesino di Saronno;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 18 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di sessantacinque e trentatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 490366 del 10 febbraio 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione sarebbe stato determinato da difficoltà impreviste riscontrate nella lavorazione di uguali articoli precedentemente ricevuti e difficoltà finanziarie relative al deposito infruttifero unitamente alla recessione ed alle difficoltà del mercato interno, e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata alla ditta Luigi Cattaneo Martinetta S.p.a. di Rovellasca (Como), mediante fidejussione del Credito varesino di Saronno, nella misura del 5% di Fr. Sv. 72.900 di cui ai modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1977

Il Ministro: OSSOLA

(6180)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 29 gennaio 1977;

Considerate le nuove proposte della regione Campania;

Decreta:

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Caserta - grandinata dell'11 agosto 1976:

comuni di Sessa Aurunca e Cellole per il territorio compreso tra la strada statale Domitiana, via Provinciale che collega la Domitiana con la strada statale n. 430, strada statale n. 430 sino al bivio di San Castrese, San Castrese, Lauro, Rongolise, Sessa Aurunca, bivio strada statale n. 7, strada statale n. 7 sino al bivio con la provinciale per Carano, Carano, Piedimonte Massicano, stazione FF.SS., proseguimento via Provinciale sino al bivio Domitiana, via Domitiana fino alla chiusura del perimetro con il punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: MARCORA

(6017)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Rilascio di autorizzazioni al trasporto di cose in conto di terzi per autocarri isolati.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e 14 gennaio 1972, n. 5;

Visto il testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 25 giugno 1960, ai sensi del quale è ammesso il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autocarri o autoarticolati di portata non superiore ai 50 q.li indicata nella carta di circolazione;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 313, recante nuove norme sugli autoveicoli industriali;

Visti i decreti del Ministro per i trasporti in data 10 giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, e 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976, modificato quest'ultimo dal decreto ministeriale in data 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977, concernenti adeguamento dei veicoli in circolazione alle norme contenute nella legge 5 maggio 1976, n. 313, ed in quelle contenute nella legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9-*bis* del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 30 novembre 1976, n. 785, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione;

Ritenuta l'opportunità di modificare le disposizioni ministeriali vigenti in materia di rilascio di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi nei riguardi di alcuni tipi di veicoli, al fine di adeguarle alle esigenze del mercato e alle nuove norme relative al peso complessivo a pieno carico dei veicoli industriali;

Decreta:

Art. 1.

E' ammesso il rilascio fuori contingente dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autocarro isolato, privo della facoltà di trainare rimorchi, di portata utile non superiore a 70 q.li purché di peso complessivo a pieno carico non superiore a 115 q.li.

Nei limiti di portata e di peso indicati al comma precedente vanno compresi gli incrementi di portata e di peso stabiliti per gli autocarri all'art. 1 del decreto ministeriale 26 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 7 dicembre 1976, sostituito dall'articolo 1 del decreto ministeriale in data 28 aprile 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977, salvo che l'intestatario della carta di circolazione dell'autoveicolo non abbia presentato espressa rinuncia irrevocabile agli incrementi stessi ai sensi dell'art. 7, comma terzo, del suindicato decreto del 26 novembre 1976.

Art. 2.

E' ammesso il rilascio fuori contingente dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi per autocarro isolato, privo della facoltà di trainare rimorchi, e munito di attrezzatura permanente azionata automaticamente per il ribaltamento della carrozzeria ai fini dello scarico delle merci, purché adibito a trasporti di terra, di materiali inerti, di materiali sfusi comunque attinenti a lavori di cantieri edili o per opere pubbliche ovvero attinenti a lavorazioni agricole, nonché di prodotti dell'agricoltura alla rinfusa.

L'autorizzazione è rilasciata con l'esplicito vincolo del trasporto esclusivo delle cose suindicate.

Art. 3.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non sono valide, se per qualsiasi motivo, al veicolo per il quale sono rilasciate venga meno anche una soltanto delle caratteristiche e condizioni rispettivamente indicate agli articoli anzidetti.

Non è ammessa la sostituzione dell'autocarro, per il quale sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, con altro autocarro che non risponda a tutte le caratteristiche e condizioni rispettivamente indicate agli articoli stessi.

Art. 4.

Fino all'istituzione degli albi provinciali che, nel loro insieme costituiscono l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, l'impresa, richiedente le autorizzazioni previste dai precedenti articoli 1 e 2, deve in ogni caso comprovare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica, morale e finanziaria, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 giugno 1935, n. 1349.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 20 giugno 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 25 giugno 1960 è abrogato. Restano tuttavia valide fino alla loro scadenza le autorizzazioni già rilasciate in base al decreto stesso.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

Il Ministro: RUFFINI

(6296)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1977.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 27 gennaio 1975, n. 56, con il quale l'amministrazione provinciale di Pesaro ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale della « Casciaia », dell'estesa di km 2+300;

Visto il voto 15 febbraio 1977, n. 11, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1955, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 2+300 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1977

p. Il Ministro: LA FORGIA

(6379)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1977 e 19 aprile 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 1° giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6350)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1977.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 18 gennaio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, con effetto dal 15 giugno 1975;

Visti i decreti ministeriali 18 aprile 1977 e 19 aprile 1977 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 18 gennaio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende in-

dustriali del settore tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Roma, addì 2 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6351)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzione del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modificazioni;

Visto l'accordo C.E.E.-Thailandia sul commercio dei prodotti tessili parafato a Bruxelles il 2 maggio 1977;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previste dal citato documento ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci sottoindicate, originarie della Thailandia, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale:

55.09 altri tessuti di cotone;

56.07 A tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco.

Pertanto l'annesso I del decreto ministeriale 6 maggio 1976, viene modificato nel senso sopraindicato; l'aggiornamento delle relative pagine sarà effettuato successivamente.

Art. 2.

L'importazione dei prodotti anzidetti di provenienza dai Paesi C.E.E. in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica previsto dalla circolare n. 22/76 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 10 giugno 1977

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

(6458)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Emissione di certificati speciali di credito per lire 1000 miliardi, ai sensi dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, con cui si dà facoltà al Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno 1977 buoni poliennali del Tesoro di scadenza non superiore a nove anni nonché certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi fino ad un ammontare globale pari alla copertura della differenza tra il totale complessivo delle entrate e delle spese, al netto degli oneri previsti dallo stesso articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi per le finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, il terzo comma del cennato articolo 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della suddetta legge 23 maggio 1977, n. 232, secondo cui per l'emissione dei certificati speciali di credito si osservano le condizioni e le modalità stabilite ai commi dal settimo al nono dell'art. 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito e con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232, è disposta un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 1.000.000.000.000, per una durata di ventiquattro mesi ad un prezzo di emissione di L. 100 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 7% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi tenutesi nei mesi di marzo, aprile e maggio per le cedole con godimento 1° luglio e pagabili il 1° gennaio successivo e nei mesi di settembre, ottobre e novembre per le cedole con godimento 1° gennaio e pagabili il 1° luglio successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° gennaio 1978 (prima cedola) è pari al 7,85%.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1000 milioni di capitale nominale.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta di un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1979.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo — attese le loro caratteristiche — l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 31 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1977, con l'indicazione sulla busta: « Contiene richiesta di sottoscrizione di certificati speciali di credito del Tesoro ». L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo precedente è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'assegnazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito sono soddisfatte integralmente; qualora esse siano superiori all'offerta dei titoli si procederà alla ripartizione *pro-quota*.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Il 30 giugno 1977 gli operatori richiedenti certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale del 7,85 %, pari a L. 999.565 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia, alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5060.

Art. 10.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° luglio 1979.

Art. 11.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 23 DICEMBRE 1976, N. 874, E LEGGE 23 MAGGIO 1977, N. 232 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1977 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1977 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 10 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1977-1979 » « EMISSIONE 1° LUGLIO 1977 ». Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie e il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni ed in giallo per i tagli da 1000 milioni.

Art. 12.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 13.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1977, valutati in L. 78.500.000.000, faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, da istituire ai sensi dell'art. 202 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, come risulta sostituito dall'art. 9 della legge 23 maggio 1977, n. 232.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1978 e 1979 nonché quelli per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1979 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 225

(6540)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di L. 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali

di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 222

(6502)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di L. 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 224.

(6503)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1977 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1977, con il quale si autorizza l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1977;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di giugno 1977 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di L. 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 giugno 1977 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1977.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 giugno 1977.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1977
Registro n. 13 Tesoro, foglio n. 223

(6504)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un consiglio unico e una commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975.

Il 19 maggio 1977, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 6 aprile 1977, n. 148, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 30 aprile 1977, è stato depositato in Roma, presso il Ministero degli affari esteri, lo strumento di ratifica del trattato che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un consiglio unico e una commissione unica delle Comunità europee, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1975.

Il trattato, ai sensi dell'art. 30, primo comma, è entrato in vigore il 1° giugno 1977.

(6196)

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei titoli al portatore del prestito redimibile 10 %-1997 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, di scadenza 1° gennaio 1997 ».

A norma dell'art. 7 del decreto ministeriale 11 novembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 25 novembre 1976, si rende noto che il giorno 29 giugno 1977 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore del prestito redimibile 10 %, di scadenza 1° gennaio 1997, denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, di scadenza 1° gennaio 1997 ».

(6300)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

Criteri per la determinazione della somma di cui all'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

IL COMITATO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la legge 8 ottobre 1976, n. 690, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544;

Considerato che, a termini dell'art. 18 della citata legge n. 319, occorre stabilire, per ogni categoria di insediamento produttivo i criteri per la determinazione della somma che i complessi produttivi esistenti, legittimati a raggiungere gradualmente gli obiettivi finali di risanamento degli scarichi, devono versare ai comuni o ai consorzi intercomunali, anche in aggiunta alla tariffa di cui all'art. 17 della stessa legge, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, organo tecnico-scientifico di questo Comitato, espresso con voti 23 luglio 1976, n. 581, 17 dicembre 1976, n. 652, 4 marzo 1977, n. 143;

Considerato che il predetto Consesso, esaminate le osservazioni formulate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da quello delle partecipazioni statali e dagli enti da esso vigilati, dalle regioni e dall'apparato produttivo, ha predisposto la formula per la determinazione della somma di cui sopra, ma ha rimesso a questo Comitato ogni valutazione in ordine agli evidenziati ulteriori elementi che normalmente assumono rilevanza nella valutazione dei danni, facendo, tra l'altro, presente che in altri Paesi europei è da tempo prevalso l'orientamento di distribuire agli insediamenti produttivi, per la costruzione di impianti di depurazione, le somme prelevate;

Ritenuto che, in sede di valutazione del danno all'ambiente, non si può non tener conto anche dei benefici di carattere economico e sociale derivanti dagli insediamenti produttivi specie nel particolare momento congiunturale che il Paese attraversa;

che, anche al fine di evitare una eccessiva alterazione del precario equilibrio economico-finanziario in cui versano le aziende, già chiamate a sostenere pesanti oneri per l'adeguamento dei propri scarichi ai limiti di accettabilità previsti dalla legge n. 319/1976, l'entità della somma in argomento possa, per il periodo di un anno ed in ogni caso fino a nuova determinazione di questo Comitato, essere ridotta ad un decimo;

che, pertanto, la formula proposta dal Consiglio superiore dei lavori pubblici debba essere integrata, per il periodo suddetto, con un coefficiente di riduzione pari allo 0,1;

Delibera:

Per il periodo di un anno e comunque fino a nuova determinazione di questo Comitato, i criteri previsti dall'art. 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la determinazione della somma che i complessi produttivi dovranno corrispondere ai comuni o ai consorzi intercomunali, a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi, sono quelli indicati nell'allegato che fa parte integrante della presente delibera.

La presente delibera, unitamente all'annesso allegato, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1977

Il Presidente: GULLOTTI

ALLEGATO

Art. 18 della legge n. 319/1976

FORMULA DI TASSAZIONE

$$T = KCV\,r$$

dove:

T = somma da corrispondere in L/anno;

K = coefficiente di qualità;

C = parametro di costo medio unitario di depurazione di un liquame urbano in un impianto di media grandezza, espresso in L/mc;

V = volume acqua scaricata in mc/anno;

r = coefficiente di riduzione.

Il coefficiente K prevede tre classi di insediamenti produttivi riportate nella tabella 3.

L'identificazione di tali insediamenti produttivi è stata effettuata sulla base della « Classificazione delle attività economiche » dell'I.S.T.A.T. (serie C N 5 gennaio 1971) predisposta per i censimenti generali dell'industria e del commercio.

L'attribuzione degli insediamenti produttivi alle varie classi è stata definita con riferimento al carico inquinante medio per metro cubo di acqua scaricata, determinato con il metodo della « popolazione equivalente » utilizzando i risultati di studi svolti dall'Istituto di ricerca sulle acque del C.N.R. (I.R.S.A.).

Per tale attribuzione i quantitativi di acqua scaricata sono stati valutati sulla base dei prelievi medi di acqua dolce effettuati dalle diverse categorie industriali, escludendo le acque di mare prelevate per scopi di raffreddamento.

I valori numerici da attribuire al coefficiente K sono riportati nelle tabelle 1 e 2.

La tabella 1 si applica fino al raggiungimento dei limiti della tabella *C*. L'intervallo assegnato per ogni classe ha la finalità di consentire la scelta del valore più opportuno di K da attribuire ai diversi insediamenti produttivi per tener conto delle differenze negli apporti inquinanti dei singoli insediamenti produttivi benché assegnati ad una medesima classe, nonché di altri fattori dipendenti da situazioni locali.

La tabella 2 si applica nei sei anni successivi al termine previsto dalla legge per il raggiungimento dei limiti della tabella *C*.

L'aumento progressivo dei valori di *K* nei tre successivi bienni ha la finalità di incentivare la costruzione degli impianti di depurazione da parte dei complessi produttivi per il raggiungimento degli obiettivi finali fissati nella tabella *A*.

Tale aumento non si applica agli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, i cui scarichi risultino allineati ai limiti della tabella *C*. Per detti insediamenti il coefficiente *K* rimarrà costante nei tre bienni di applicazione e pari ai valori riportati nella tabella 2 per il primo biennio.

Al coefficiente *C*, parametro di costo medio unitario di depurazione, è stato attribuito il valore di L. 25 al mc. Tale parametro verrà periodicamente aggiornato dal Comitato dei Ministri in relazione alla variazione dei costi.

Per quanto concerne la determinazione del termine *V*, ove non sia possibile effettuare a cura dell'autorità competente la misura diretta della quantità di acqua scaricata, potrà farsi riferimento alla quantità di acqua prelevata, applicando al volume misurato un opportuno coefficiente di riduzione che tenga conto delle perdite e delle quantità di acqua consumate nel corso del processo di lavorazione.

Qualora non si possa provvedere alla misura diretta del volume scaricato o prelevato, si potrà, almeno in un primo tempo, fare riferimento alla quantità di acqua dichiarata nella denunzia per l'autorizzazione allo scarico.

Nel calcolo del volume *V* non saranno considerate le quantità di acqua di mare, frequentemente usate come acqua di raffreddamento, anche se scaricate promiscuamente ad acque dolci, purché siano osservati all'atto dello scarico i limiti di temperatura prescritti.

Per la determinazione del volume *V* si farà riferimento alla quantità di acqua dolce.

Le acque di eduzione o di processo delle miniere, non sono soggette alla tassa di cui trattasi, qualora presentino caratteristiche qualitative non inferiori a quelle del corpo idrico in cui sversano.

Il coefficiente di riduzione *r* ha carattere di temporaneità. Tale coefficiente di riduzione, determinato nello 0,1, per il periodo di un anno, sarà aggiornato dal Comitato dei Ministri per i successivi periodi.

TABELLA 1

COEFFICIENTE DI QUALITÀ *K* DA APPLICARE FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DELLA TABELLA *C*

Classe	Scarichi entro i limiti della tabella *A*	Scarichi entro i limiti della tabella *C*	Scarichi oltre i limiti della tabella *C*
1	0	0,2	0,4 - 0,6
2	0	0,3	0,6 - 1,0
3	0	0,4	1,0 - 2,0

TABELLA 2

COEFFICIENTI DI QUALITÀ *K* DA APPLICARE NEI SEI ANNI SUCCESSIVI AL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI DELLA TABELLA *C*

Classe	Scarichi entro i limiti della tabella *A*	Scarico oltre i limiti della tabella *A*		
		1° biennio (*)	2° biennio	3° biennio
1	0	0,2	0,4	0,6
2	0	0,3	0,6	1,0
3	0	0,4	1,0	2,0

(*) Tali valori rimangono costanti anche nei due successivi bienni per gli insediamenti produttivi allacciati alla pubblica fognatura, i cui scarichi risultino allineati ai limiti della tabella *C*.

TABELLA 3

CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Codice ISTAT	Insediamenti produttivi
Classe 1:	
3.01 A	Industria molitoria e della pastificazione
3.04	Industria del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
3.05	Industrie delle calzature
3.07	Industrie del legno
3.08	Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno
3.09	Industrie metallurgiche
3.10	Industrie meccaniche escluse le galvaniche (codice ISTAT 3 ottobre 1947)
3.11	Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazione affini
3.17	Industrie poligrafiche, editoriali e affini
3.19	Industrie dei prodotti delle materie plastiche
3.20	Industrie manifatturiere varie
5.	Produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore, di acqua calda e di gas - raccolta e distribuzione di acqua
Classe 2:	
2.01	Estrazione di minerali metalliferi
2.02	Estrazione di minerali non metalliferi
3.01 H	Industria idrominerale e delle bevande analcoliche
3.02	Industrie del tabacco
3.03	Industrie tessili
3.12	Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi
3.13	Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
3.14	Industria della gomma
3.15	Industrie della produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche
3.16	Industrie della carta, della trasformazione della carta, del cartone e della cartotecnica
3.18	Industria foto-fono-cinematografica
Classe 3:	
1.02	Zootecnica
3.01 B	Industria dolciaria
3.01 C	Industria conserviera
3.01 D	Industria casearia
3.01 E	Industria dei grassi vegetali ed animali
3.01 F	Industrie alimentari varie
3.01 G	Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool
3.06	Industrie delle pelli e del cuoio
3.10.47	Industrie dei trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli

Nota: Tutti gli insediamenti produttivi non indicati nelle classi riportate si intendono inseriti nella classe 1.

(6238)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze è vacante una cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6475)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinquantasette posti di vice direttore.

Nel Bollettino ufficiale n. 9 del 15 maggio 1977, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 394, con il quale è approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per esami, a cinquantasette posti di vice direttore in prova (parametro 190) nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 1° febbraio 1975.

(6086)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale d'idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1.	Businco in Bellioni Luisa, nata a Roma il 22 novembre 1939	punti	100	su 100
2.	Macagno Francesco, nato a Cuneo il 15 novembre 1939	»	100	»
3.	Prisciandaro Michele, nato a Barletta il 17 febbraio 1939	»	100	»
4.	Perissi Guido, nato a Firenze il 3 novembre 1938	»	98	»
5.	Mazzaracchio Maria Antonietta, nata a Bologna il 15 ottobre 1940	»	96	»
6.	Cicognani Alessandro, nato a Bologna il 10 giugno 1941	»	95	»
7.	Marini Francesca, nata a Chiavari (Genova) il 19 giugno 1940	»	95	»
8.	Morgante Rino, nato a Sorgà l'11 agosto 1921	»	95	»
9.	Zecca Giuseppe, nato a Regoledo di Cosio il 2 luglio 1932	»	95	»
10.	Menichella Vincenzo, nato a Roma il 4 settembre 1923	»	92	»
11.	Taiti Scipio, nato a Roma l'8 ottobre 1938	»	92	»
12.	Anastasi Michele, nato a Marsala il 10 luglio 1939	»	90	»
13.	Bassetti Dante, nato a Genova il 18 febbraio 1940	»	90	»
14.	Belloni Cesare, nato a Perugia il 9 aprile 1940	»	90	»
15.	Bizzi Giorgio, nato a Piacenza il 6 maggio 1922	»	90	»
16.	Boggi Luciano, nato a Carrara il 6 settembre 1937	»	90	»
17.	Cinque Teobaldo, nato a Paganica (fraz. S. Gregorio) il 26 dicembre 1930	punti	90	su 100
18.	Di Tullio Maria Teresa, nata a Napoli il 26 gennaio 1941	»	90	»
19.	Gatta Anna Maria, nata a Viggiano il 25 dicembre 1930	»	90	»
20.	Giranzani Flavio, nato a Legnano il 20 agosto 1941	»	90	»
21.	Lavegas Ernesto, nato a Taranto il 1° gennaio 1938	»	90	»
22.	Marcer Giovanna, nata a Parma il 20 agosto 1940	»	90	»
23.	Negrini Giampaolo, nato a Brescia il 17 agosto 1933	»	90	»
24.	Pastore Ettore, nato a Cosenza l'8 giugno 1931	»	90	»
25.	Pierantoni Giovanni, nato a Napoli il 19 marzo 1941	»	90	»
26.	Rana Nicolò, nato a Molfetta il 30 novembre 1936	»	90	»
27.	Rizzelli Ferruccio, nato a Maglie il 29 agosto 1941	»	90	»
28.	Scanabissi Emilia, nata a Budrio il 19 ottobre 1926	»	90	»
29.	Zaverio Silvia, nata a Vigevano il 22 febbraio 1939	»	90	»
30.	Ambrosioni Gabriele, nato a Chiari il 15 settembre 1939	»	85	»
31.	Anania Pasquale, nato a Milazzo il 14 settembre 1936	»	85	»
32.	Barbarani Vittorio, nato a Forte dei Marmi il 19 agosto 1947	»	85	»
33.	Benso Lodovico, nato a Torino il 7 aprile 1940	»	85	»
34.	Bruni Leonardo, nato a Senigallia il 10 agosto 1935	»	85	»
35.	Cappelli Carlo, nato a Ascoli Piceno il 14 giugno 1939	»	85	»
36.	Chiavaroli Pasquale, nato a Pianella il 2 luglio 1934	»	85	»
37.	Distefano Giuseppe, nato a Ispica il 15 febbraio 1941	»	85	»
38.	Fornaci Mario, nato a Roma il 7 aprile 1939	»	85	»
39.	Girgenti Adalberto, nato a Palermo il 1° maggio 1937	»	85	»
40.	Ianniello Andrea, nato a Irsina il 22 agosto 1939	»	85	»
41.	Mazzone Domenico, nato a Catania il 9 settembre 1941	»	85	»
42.	Murialdo Pietro, nato a Savona il 22 febbraio 1939	»	85	»
43.	Piantoni Guido, nato a S. Severino Marche il 21 luglio 1929	»	85	»
44.	Polidori Giancarlo, nato a Altidona l'11 agosto 1939	»	85	»
45.	Porta Livia, nata a Como il 18 luglio 1939	»	85	»
46.	Principi Nicola, nato a Roma il 14 giugno 1939	»	85	»
47.	Puleo Edoardo, nato a Enna il 15 maggio 1940	»	85	»
48.	Raimondi Costantino, nato a Parabiago il 17 ottobre 1939	»	85	»
49.	Ballario Roberto, nato a Torino il 25 maggio 1937	»	80	»
50.	Bargilli Eugenio, nato a Ancona il 2 settembre 1924	»	80	»
51.	Betti Federico, nato ad Osimo il 18 dicembre 1936	»	80	»
52.	Bignante Teresa, nata a Canale il 24 marzo 1942	»	80	»
53.	Bonenti Giuseppe, nato a Gallarate il 21 settembre 1939	»	80	»
54.	Broggi Umbertina, nata a Cantello Varese il 9 marzo 1933	»	80	»
55.	Bruni Lida, nata a Cagliari il 20 maggio 1935	»	80	»
56.	Calabrò Wanda, nata a Budapest il 13 dicembre 1930	»	80	»
57.	Calculli Giovanni, nato a Gravina di Puglia il 1° febbraio 1939	»	80	»

58. Canadeo Claudio, nato a Abriola il 20 marzo 1934 . punti 80 su 100
59. Castello Manuel Adolfo, nato a Buenos Aires il 27 novembre 1935 » 80 »
60. Chièffallo Fernando, nato a Nicastro il 18 luglio 1939 » 80 »
61. Conca Loretta, nata a Bergamo il 25 agosto 1938 » 80 »
62. Contarini Angelo, nato a Fusignano il 9 aprile 1935 . » 80 »
63. Conte Gianfranco, nato a Sesto S. Giovanni il 24 settembre 1934 » 80 »
64. Corsino Giuseppe, nato a Savona il 15 novembre 1937 » 80 »
65. De Dominicis Mario, nato a Pratola Peligna il 1° gennaio 1938 » 80 »
66. D'Elia Ruggiero, nato a Canna il 29 settembre 1937 . » 80 »
67. Del Monte Riccardo, nato a Torre Bormida il 20 ottobre 1926 » 80 »
68. Drigo Paola, nata a Padova il 17 giugno 1941 » 80 »
69. Fabbian Elio, nato a Borso del Grappa il 27 maggio 1931 . » 80 »
70. Foschi Fabio, nato a Cesena il 4 maggio 1930 . » 80 »
71. Gaboardi Federico, nato a Milano il 21 dicembre 1937 . » 80 »
72. Infuso Domenico Giuseppe, nato a Riesi il 25 aprile 1934 . » 80 »
73. Lanza Vecchia Carlo, nato a Castellazzo Bormida il 30 giugno 1922 » 80 »
74. Laurenti Francesco, nato a Roma il 16 febbraio 1936 . » 80 »
75. Lo Polito Francesco, nato a Castrovillari il 16 luglio 1929 . » 80 »
76. Lotti Antonio, nato a Rieti il 1° maggio 1937 . » 80 »
77. Lucchini Luigia, nata a Lainate il 14 gennaio 1939 . . . » 80 »
78. Mancini Giancarlo, nato a Monteroni d'Arbia il 21 novembre 1939 . » 80 »
79. Menghetti Ettore, nato a Roma il 4 marzo 1942 » 80 »
80. Mistretta Vincenzo, nato a Mussomeli il 6 dicembre 1938 . » 80 »
81. Moncada Antonino, nato a Paternò il 10 giugno 1937 . » 80 »
82. Pelizzo Maria Teresa, nata a Faedis il 21 novembre 1934 . . » 80 »
83. Perinotto Gianantonio, nato a Treviso l'8 aprile 1938 . . » 80 »
84. Rossi Giulia Rosa, nata a Milano il 4 luglio 1932 . . » 80 »
85. Salvagiani Luigi, nato a Ravenna il 23 ottobre 1928 » 80 »
86. Sangiovanni Antonio, nato a Crema l'11 agosto 1932 » 80 »
87. Scalercio Achille, nato a Cosenza l'11 giugno 1933 . . » 80 »
88. Sernia Ottavio, nato a Barletta il 5 dicembre 1933 . . . » 80 »
89. Serritelli Giovanni, nato a San Severo il 19 aprile 1937 . . . . » 80 »
90. Soranzo Luisa, nata a Malnate il 14 giugno 1938 . . . . » 80 »
91. Straneo Giuliana, nata a Parma il 30 gennaio 1936 » 80 »
92. Tortora Giovanni, nato a Pagani il 3 aprile 1938 . » 80 »
93. Tripodi Vittorio, nato a Pollena Trocchia il 25 novembre 1941 . . » 80 »
94. Tucciarone Laura, nata a Roma il 23 febbraio 1936 . . » 80 »
95. Valente Guido, nato a Torino il 23 aprile 1938 . . » 80 »
96. Vignola Giacomo, nato a Ortovero il 17 febbraio 1937 . . » 80 »
97. Zamboni Gaetano, nato a Barbarano Vicentino il 13 settembre 1937 . . . » 80 »
98. Berti Giuliano, nato nella Repubblica di San Marino il 2 aprile 1932 . » 78 »
99. Businco Elena, nata a Fordongianus il 10 agosto 1938 . punti 78 su 100
100. Curtoni Emilio, nato a Borgonovo V.T. l'11 maggio 1941 . » 78 »
101. De Filippis Alfredo, nato a Ferrara il 9 dicembre 1937 . » 78 »
102. Mazzoni Pierluigi, nato a S. Sofia il 21 luglio 1932 » 78 »
103. Villano Ignazio, nato a Milano il 17 maggio 1938 . » 78 »
104. Colombini Angela, nata a Valdagno il 21 giugno 1937 » 77 »
105. Amato Giorgio Maria, nato a Palermo il 1° novembre 1941 . » 75 »
106. Ambrosiani Sergio, nato a Bolzano il 14 gennaio 1937 . » 75 »
107. Assumma Marcello, nato a Civitavecchia l'8 aprile 1938 » 75 »
108. Avanzini Paola, nata a Torino il 9 aprile 1927 » 75 »
109. Bafundi Nicola, nato a Taranto il 27 luglio 1934 » 75 »
110. Baglietto Bartolomeo, nato a Varazze il 17 febbraio 1940 . » 75 »
111. Baldoni Anna, nata a Roma l'11 luglio 1930 » 75 »
112. Battaglino Giancarlo, nato a Verona il 19 dicembre 1937 . » 75 »
113. Beverini Silvio, nato a Portovenere il 5 dicembre 1938 . » 75 »
114. Bocedi Maria Grazia, nata a Piacenza il 23 aprile 1940 » 75 »
115. Boscariol Gino, nato a Venezia il 10 giugno 1930 . » 75 »
116. Bossi Gianfranco, nato a Roma il 28 settembre 1930 . . . . » 75 »
117. Brunori Agostino, nato a Brescia il 10 novembre 1939 . . . . . » 75 »
118. Calligaris Alberto, nato a Tolmezzo il 6 marzo 1942 . . . . » 75 »
119. Carmone Francesco Paolo, nato a Matera il 28 luglio 1939 . . . . . » 75 »
120. Casini Raggi Giovanni, nato a Firenze il 29 agosto 1935 . . . . . . » 75 »
121. Catania Salvatore, nato a Siracusa il 22 luglio 1936 . . . . » 75 »
122. Chiodo Francesco, nato a Soveria Mannelli il 5 aprile 1940 . . . . . » 75 »
123. Ciancio Serafino, nato a S. Severino Lucano il 22 aprile 1939 . . . . » 75 »
124. Collica Francesco, nato a Naso il 26 aprile 1926 . . . . » 75 »
125. D'Anna Filadelfo, nato a Lentini il 30 novembre 1937 . . . . . » 75 »
126. De Giulio Piero, nato a Nicorvo il 9 maggio 1926 . . . . . . » 75 »
127. Della Porta Giosue, nato a Ripalimosani il 14 agosto 1933 . . . . . . » 75 »
128. De Masi Riccardo, nato a Napoli il 15 novembre 1942 . . . . . » 75 »
129. De Serio Antonio, nato a Bari il 28 maggio 1927 . . . . » 75 »
130. Di Bitonto Maria Francesca, nata a Vobarno il 27 novembre 1927 . . . » 75 »
131. Dogliani Paola, nata a Narzole il 18 febbraio 1939 . . . . » 75 »
132. Fiore Maria Rosaria, nata a Napoli il 2 luglio 1934 . . . . » 75 »
133. Fiori Giacomo, nato a Seregno il 4 giugno 1938 . . . . » 75 »
134. Fossataro Roberto, nato a Chieti il 30 aprile 1934 . . . . . . » 75 »
135. Fregonese Bruno, nato a Treviso il 1° aprile 1936 . . . . . . » 75 »
136. Genova Roberto, nato a Palermo il 25 gennaio 1935 . . . . . . » 75 »
137. Giardini Omero, nato a Firenze il 19 agosto 1934 . . . . . . » 75 »
138. Jembo Mario, nato a Catanzaro il 14 luglio 1937 . . . . » 75 »
139. Lillo Carmelo, nato a S. Croce Camerina il 29 luglio 1933 . . . . . » 75 »

140. Lombardi Marcello, nato a Roma il 10 febbraio 1936 . punti 75 su 100
141. Magnabosco Roberto, nato a Longarone il 24 agosto 1933 . » 75 »
142. Manfredini Corilla, nata a Milano il 12 marzo 1938 » 75 »
143. Marchi Antonietta, nata a Padova il 4 gennaio 1941 » 75 »
144. Massolo Fausta, nata a Arquatascrivia il 4 luglio 1934 » 75 »
145. Materazzi Giovanni, nato a Castiglion Fiorentino il 21 settembre 1925 » 75 »
146. Montanari Dante, nato a Ravenna il 12 maggio 1933 » 75 »
147. Morrone Giovanni, nato a Castel San Giorgio il 12 luglio 1926 » 75 »
148. Multari Giuseppe, nato a Caulonia il 18 gennaio 1934 » 75 »
149. Neri Attilio, nato a S. Secondo Parmense il 7 febbraio 1921 » 75 »
150. Palazzoni Edoardo, nato a Capannori il 21 luglio 1940 » 75 »
151. Palleri Angelo, nato a Città di Castello il 26 giugno 1935 . » 75 »
152. Paoli Fausto, nato a Abbadia S. Salvatore il 6 luglio 1926 » 75 »
153. Pasta Giovanni, nato a Agrigento il 27 novembre 1937 » 75 »
154. Pedrotti Dino, nato a Nizza Monferrato il 29 giugno 1932 . » 75 »
155. Porrello Giuseppe, nato a Sciacca il 9 febbraio 1925 » 75 »
156. Prato Vincenzo Enzo, nato a Cosenza il 28 luglio 1928 » 75 »
157. Raimondo Lilli, nata a Trapani il 19 settembre 1932 » 75 »
158. Ranieri Diego, nato a Crotone il 20 luglio 1942 » 75 »
159. Rinaldi Giuseppe, nato a Foggia il 31 marzo 1939 » 75 »
160. Rippo Fabio, nato a Roma il 18 giugno 1931 » 75 »
161. Romondia Arturo, nato Vico del Gargano il 9 aprile 1941 » 75 »
162. Rosati Domenico, nato a Roma il 17 ottobre 1927 » 75 »
163. Rutiloni Carlo, nato a Roma il 2 marzo 1936 » 75 »
164. Sacco Raffaele, nato a Napoli il 14 gennaio 1932 » 75 »
165. Salvaggio Elio, nato a Roma il 29 agosto 1937 » 75 »
166. Santacroce Pietro, nato a Abbazia il 28 ottobre 1935 » 75 »
167. Saviano Anna, nata a Sarno il 19 luglio 1938 » 75 »
168. Schiraldi Vincenzo, nato a Taranto il 9 maggio 1935 » 75 »
169. Scisci Antonio, nato a Cervinara il 2 ottobre 1938 » 75 »
170. Tamborino Giovanni, nato a Maglie il 19 giugno 1938 » 75 »
171. Tassoni Paola, nata a Bologna il 21 aprile 1939 » 75 »
172. Tchakerian Bedros, nato a Bourdj Hammoud il 2 febbraio 1930 » 75 »
173. Trabalza Nearco, nato a Bengasi il 14 luglio 1938 » 75 »
174. Truini Antonio, nato a Padova il 22 febbraio 1937 » 75 »
175. Tsepeti Venzo Caterina, nata a Canea - Greta Grecia il 14 settembre 1933 » 75 »
176. Vazzano Giuseppe, nato a Reggio Calabria l'11 agosto 1938 » 75 »
177. Vetrella Mario, nato a Napoli il 12 agosto 1940 » 75 »
178. Rezzaghi Giancarlo, nato a Camposanto il 18 agosto 1928 » 74 »
179. Armenio Lucio, nato a Napoli il 24 dicembre 1939 . » 72 »
180. Arsieri Roberta, nata a Lero S. Marina il 15 dicembre 1936 . . . » 72 »
181. Bonfiglioli Giuseppe, nato a Bologna il 5 aprile 1937 punti 72 su 100
182. Duca Rossana, nata a Ancona il 1° luglio 1932 » 72 »
183. Iannetti Paola, nata a Pescara il 26 aprile 1937 » 72 »
184. Lamanuzzi Paolo, nato a Molfetta l'8 maggio 1937 » 72 »
185 Lorizio Milvia, nata a Termoli il 27 settembre 1936 » 72 »
186. Petri Cesare, nato a Castelfranco di Sotto il 14 novembre 1930 » 72 »
187. Ponticiello Leopoldo, nato a S. Antimo il 22 settembre 1940 » 72 »
188. Rubaltelli Firmino Francesco, nato a Padova il 6 aprile 1938 » 72 »
189. Santini Gianfranco, nato a Mirandola il 4 gennaio 1938 » 72 »
190. Semprini Antonio, nato a Riccione il 16 giugno 1939 » 72 »
191. Adamo Antonino, nato a Mazara del Vallo il 4 marzo 1938 » 70 »
192. Aimi Antonio, nato a Stagno Lombardo il 21 ottobre 1927 » 70 »
193. Albertucci Giovambattista, nato a Roma il 24 novembre 1923 » 70 »
194. Alestra Pietro, nato a Palermo il 4 marzo 1939 » 70 »
195. Anglani Angela, nata a Napoli il 6 settembre 1930 » 70 »
196. Antonelli Carlo Alberto, nato a Pordenone il 21 febbraio 1929 » 70 »
197. Antonelli Mariano, nato a Campotosto il 24 giugno 1933 » 70 »
198. Arieti Italo, nato a Tuscania il 10 ottobre 1933 » 70 »
199. Balducci Luciano, nato a Roma il 1° gennaio 1928 » 70 »
200. Ballerini Antonio, nato a Crecchio il 25 luglio 1937 » 70 »
201. Baroncelli Giuseppe, nato a Ravenna il 23 maggio 1938 » 70 »
202. Bartolomei Anna Maria, nata a Arezzo il 10 gennaio 1931 » 70 »
203. Beccari Maria Angela, nata a Bologna il 25 novembre 1924 » 70 »
204. Bellelli Francesco, nato a Potenza il 30 luglio 1937 » 70 »
205. Bergui Carlo, nato a Alassio l'11 gennaio 1935 » 70 »
206. Berni Maria, nata a Mantova il 14 febbraio 1935 » 70 »
207. Berturazzo Giorgio, nato a Lonigo Vicenza il 25 maggio 1939 » 70 »
208. Bionda Silvano, nato a Tempio P. il 6 settembre 1941 » 70 »
209. Blundo Canto Sebastiana, nata a Pachino il 5 novembre 1940 » 70 »
210. Boldrin Luciana, nata a Masi il 14 aprile 1939 » 70 »
211. Bona Giancarlo, nato a Ancona il 29 novembre 1936 » 70 »
212. Bonuccelli Pier Luigi, nato a Camaiore il 19 aprile 1938 » 70 »
213. Borra Guido, nato a Roma il 6 gennaio 1929 » 70 »
214. Bortolini Giancarlo, nato a Agordo il 26 maggio 1932 » 70 »
215. Brandigi Leonardo, nato a Reggello l'8 ottobre 1933 . » 70 »
216. Brunelli Gianfranco, nato a Ancona il 24 gennaio 1937 » 70 »
217. Bruschelli Marco nato a Perugia il 15 luglio 1940 . . » 70 »
218. Buono Pompeo, nato a Calitri il 18 novembre 1938 . . » 70 »
219. Cabona Mariagrazia, nata a Gardone V.T. il 30 giugno 1935 . . . » 70 »
220. Cantani Arnaldo, nato a Roma il 13 agosto 1937 . . » 70 »
221. Carraro Antonio, nato a Noale il 21 luglio 1929 . . . . » 70 »

222. Cartia Guglielmo, nato a Ragusa l'11 aprile 1942 punti 70 su 100
223. Cassaro Irene, nata a Canicattì il 30 agosto 1940 » 70 »
224. Castellini Salvatore, nato a Palermo il 16 aprile 1939 » 70 »
225. Castello Michela Lina, nata a Gagliano Castelferrato il 22 maggio 1938 » 70 »
226. Castiglione Silvana, nata a Lercara Friddi il 12 luglio 1942 » 70 »
227. Cattaneo Francesco, nato a Castelletto Monferrato il 31 maggio 1931 » 70 »
228. Cattarozzi Gino, nato a Innsbruck (Austria) il 12 marzo 1939 » 70 »
229. Cavallone Michele, nato a Vercelli il 27 gennaio 1939 » 70 »
230. Cavallotti Walter, nato a Milano il 13 settembre 1936 » 70 »
231. Coco Lucia, nata a Castelbuono il 12 ottobre 1928 » 70 »
232. Colabucci Fabio, nato a Roma il 9 marzo 1940 » 70 »
233. Colombo Bruno, nato a Lecco il 24 maggio 1938 » 70 »
234. Colombo Ferdinando, nato a Legnano il 1° febbraio 1940 » 70 »
235. Colopi Cosimo, nato a Galatone il 1° febbraio 1929 » 70 »
236. Collura Calogero, nato a S. Marco d'Alunzio (fraz. Torrenova) il 27 gennaio 1940 » 70 »
237. Comito Antonio, nato a Marina Gioiosa Ionica il 21 gennaio 1939 » 70 »
238. Compostella Romeo, nato a Parma il 19 dicembre 1934 » 70 »
239. Console Vito, nato a Partinico il 6 luglio 1935 » 70 »
240 Contaldi Gaetano, nato a Nocera Inferiore il 15 marzo 1938 » 70 »
241. Coppola Maria Concetta, nata a Cicerale l'8 agosto 1932 » 70 »
242. Corrias Adriano, nato a Cagliari il 29 luglio 1940 » 70 »
243. Cosma Aldo, nato a Avetrana il 9 ottobre 1937 » 70 »
244. Cristante Gianni Rodolfo, nato a Milano il 31 dicembre 1938 » 70 »
245. Cuomo Mariano, nato a Eboli, il 31 gennaio 1936 » 70 »
246. Damilano Caterina, nata a Fossano il 3 novembre 1937 » 70 »
247. D'Avanzo Michele, nato a Cicciano il 28 ottobre 1935 » 70 »
248. De Cosmo Saverio, nato a Molfetta il 4 agosto 1932 » 70 »
249. Della Marca Assunta, nata a Roma il 21 giugno 1929 » 70 »
250 Della Pietra Domenico, nato a Napoli il 7 novembre 1939 » 70 »
251. Del Principe Domenico, nato a Roma il 7 giugno 1939 » 70 »
252. De Luca Giovanni, nato a Sorrento il 26 ottobre 1936 » 70 »
253. De Luca Luciana, nata a Roma il 14 settembre 1937 » 70 »
254. De Nardo Vittorio, nato a Catanzaro il 14 marzo 1937 » 70 »
255. De Rinaldis Pierino, nato a Lizzanello il 7 novembre 1938 » 70 »
256. De Virgiliis Stefano, nato a Cagliari il 25 agosto 1940 » 70 »
257. De Vitali Maria Pia, nata a Milano il 17 aprile 1931 » 70 »
258 De Vivo Emilio, nato a Cassino l'11 ottobre 1933 » 70 »
259. Dianese Gianfranco, nato a S. Donà di Piave il 30 giugno 1940 . . . . » 70 »
260. Di Battista Claudio, nato a Roma il 25 febbraio 1938 » 70 »
261. Di Giovanni Giuseppe, nato a Roma il 25 maggio 1931 . » 70 »
262. Di Liddo Giuseppe, nato a Bisceglie il 21 giugno 1937 . . . . » 70 »
263. Di Palma Liliana, nata a Napoli il 25 gennaio 1938 . . . punti 70 su 100
264. Di Turi Franco, nato a Acquaformosa il 17 agosto 1935 » 70 »
265. Divenuto Domenico, nato a Barletta il 15 luglio 1931 » 70 »
266. Dodesini Giacomo, nato a Romano di Lombardia l'8 novembre 1931 » 70 »
267. Dolei Laura, nata a Napoli il 10 ottobre 1930 » 70 »
268. Failla Andrea, nato a Messina, il 17 giugno 1935 » 70 »
269. Fanciulli Giovanni, nato a Alghero il 3 marzo 1936 » 70 »
270. Felici Walter, nato a Roma il 26 febbraio 1925 » 70 »
271. Florimbi Irma, nata a Teramo il 14 giugno 1931 » 70 »
272. Fontana Ambrogio, nato a Villabate il 4 maggio 1934 » 70 »
273. Formentin Pier Alberto, nato a Padova l'11 novembre 1939 . . » 70 »
274. Galgano Salvatore, nato a Castellaneta il 27 gennaio 1933 » 70 »
275. Gatta Luigi, nato a Montesantangelo il 12 ottobre 1931 » 70 »
276. Gemelli Marina, nata a Messina l'11 maggio 1940 » 70 »
277. Giacomin Carlo, nato a Padova il 23 febbraio 1938 » 70 »
278. Giammario Nicola, nato a Apricena il 29 aprile 1936 » 70 »
279. Giardina Nicolò, nato a Caltavuturo il 3 aprile 1925 » 70 »
280. Giri Alessandra, nata a Venezia il 30 luglio 1930 . . . . » 70 »
281. Girotti Fabrizio, nato a Fermo il 9 maggio 1939 . . . . » 70 »
282. Gitto Natale, nato a Furnari il 23 agosto 1934 . . . . » 70 »
283. Gravante Dante, nato a Grazzanise il 5 luglio 1934 . . . . . . » 70 »
284. Gualtieri Vittoria, nata a Catanzaro il 5 marzo 1931 . . . . . . » 70 »
285. Guerrieri Giuseppe, nato a Milano il 7 giugno 1938 . . . . » 70 »
286. Guidetti Adriano, nato a Montecavolo il 13 febbraio 1934 . . . . . » 70 »
287. Iester Aldo, nato a Genova il 5 maggio 1936 » 70 »
288. Ippoliti Paolo Francesco, nato a Ancona il 3 febbraio 1939 » 70 »
289. Isoppi Vittorio, nato a Carrara il 23 dicembre 1938 » 70 »
290. Lanciano Oronzo, nato a Barletta il 24 gennaio 1918 » 70 »
291. Lanza Giuseppe, nato a Cetraro il 15 aprile 1939 » 70 »
292. Latini Sandro, nato a Fabriano il 4 marzo 1937 » 70 »
293. Lattanzi Emanuele, nato a Bari il 7 giugno 1934 » 70 »
294. Lecchini Paolo Maria, nato a Siena il 4 dicembre 1940 » 70 »
295. Lendvai Desiderio, nato a Fiume il 1° gennaio 1938 » 70 »
296. Lenza Aristide, nato a Pontecagnano il 15 gennaio 1930 » 70 »
297 Leone Pietro, nato a Gravina in Puglia l'8 ottobre 1937 » 70 »
298. Leopardi Francesco, nato a Portici il 19 febbraio 1941 » 70 »
299. Licci Aldo, nato a Ruffano il 9 aprile 1939 » 70 »
300. Liguori Pasquale, nato a Gragnano il 15 marzo 1938 » 70 »
301. Liotta Lucio, nato a Napoli il 23 marzo 1941 » 70 »
302. Lippi-Boncambi Cesare, nato a Milano il 4 dicembre 1938 » 70 »
303. Liuzzo Basilio, nato a Palermo il 6 dicembre 1933 . . . . » 70 »

304. Lorenzini Ernestina, nata a Verona il 23 dicembre 1937 punti 70 su 100
305. Luxardo Paolo, nato a Zara il 19 settembre 1937 » 70 »
306. Machado Eduardo, nato a Bogotà il 24 agosto 1935 » 70 »
307. Magni Luigi Angelo, nato a Milano il 10 giugno 1941 » 70 »
308. Marino Giovanni, nato a Nicotera il 5 ottobre 1932 » 70 »
309. Marni Ernesto, nato a Pavia il 13 luglio 1940 » 70 »
310. Marotta Lorenzo, nato a Postiglione il 25 febbraio 1934 » 70 »
311. Marton Anna Teresa, nata a Mira il 27 gennaio 1940 » 70 »
312. Masarone Michele, nato a Napoli il 10 luglio 1936 » 70 »
313. Mascitelli Paolo, nato a Villamagna il 31 agosto 1935 » 70 »
314. Mattiace Vincenzo, nato a Potenza il 14 ottobre 1937 » 70 »
315. Maurino Giuseppe, nato a Aversa il 21 settembre 1928 » 70 »
316. Medina Filippo Giovanni, nato a Milano il 28 marzo 1940 » 70 »
317. Menè Sergio, nato a Ortona il 12 luglio 1935 » 70 »
318. Meroni Rosanna, nata a Sesto San Giovanni il 1° maggio 1937 » 70 »
319. Messina Giovanni, nato a Monterosso Almo il 3 gennaio 1938 » 70 »
320. Mignone Alfonso, nato a S. Angelo dei Lombardi il 18 marzo 1924 . » 70 »
321. Mignone Francesco, nato a Alessandria l'8 giugno 1928 » 70 »
322. Minervini Mauro, nato a Trani il 19 marzo 1940 . . » 70 »
323. Mogrovejo Tommaso, nato a Cannalonga il 16 giugno 1931 » 70 »
324. Molinari Rolando, nato a Perugia il 18 ottobre 1933 » 70 »
325. Montanari Gian Carlo, nato a Varese il 21 giugno 1928 » 70 »
326. Montagnani Luisa Maria, nata a Milano il 18 aprile 1938 » 70 »
327. Moschini Lidia, nata a Roma il 3 gennaio 1930 » 70 »
328. Mosticelli Mara, nata a Firenze il 4 dicembre 1928 . » 70 »
329. Mussari Ezio, nato a Catanzaro il 19 settembre 1939 » 70 »
330. Nicoletti Palmira, nata a Pola il 15 gennaio 1939 » 70 »
331. Nicolussi Antonio, nato a Valdastico il 25 gennaio 1930 » 70 »
332. Pacelli Vincenzo, nato a Camerota il 12 febbraio 1937 » 70 »
333. Pafumi Concetto, nato a Catania il 15 agosto 1941 » 70 »
334. Palumbo-Vargas Ornella, nata a Milano il 3 gennaio 1937 » 70 »
335. Panarelli Cosimo, nato a Taranto il 22 maggio 1939 » 70 »
336. Pane Angelo, nato a Cesarò il 26 luglio 1926 » 70 »
337. Panebianco Nicola, nato a Bari il 17 agosto 1927 » 70 »
338. Paoli Randolfo, nato a Firenze il 29 dicembre 1924 » 70 »
339. Pavone Lorenzo, nato a Catania il 10 dicembre 1938 » 70 »
340. Pazzaglia Roberto, nato a Montecatini Terme il 1° febbraio 1938 » 70 »
341. Pellegrini Leonardo, nato a Siena l'11 marzo 1941 » 70 »
342. Peratoner Leopoldo, nato a Udine il 6 settembre 1939 » 70 »
343. Petrussa Iginio, nato a Pola il 25 febbraio 1938 » 70 »
344. Pierro Michele, nato a Matera il 21 agosto 1940 . . . . . . » 70 »
345. Pistoia Rita, nata a Foggia l'8 agosto 1930 . . . . punti 70 su 100
346. Pitorri Lorenzo, nato a Roma l'11 dicembre 1931 . . . . . . » 70 »
347. Prascina Francesco, nato a Barletta il 2 marzo 1938 . . . . . . » 70 »
348. Provenzani Carlo, nato a Palma Montechiaro il 12 marzo 1936 . . . . » 70 »
349. Puma Gaspare, nato a Salemi il 1° ottobre 1940 . . . . » 70 »
350. Rapetti Germano, nato a Torino il 9 novembre 1925 . . . . . . » 70 »
351. Ricci Tullio, nato a Monte Porzio Catone il 23 luglio 1937 . . . . . » 70 »
352. Ripani Piero, nato a Porto San Giorgio il 13 maggio 1937 . . . . » 70 »
353. Ritondale Armando, nato a Napoli il 21 novembre 1919 . . . . . » 70 »
354. Rovetta Domenico Giovanni, nato a Brescia il 29 luglio 1937 . . . . » 70 »
355. Ruaro Francesco, nato a Chirignago il 20 agosto 1940 . . . . . » 70 »
356. Ruocco Ciro, nato a Lioni il 25 agosto 1925 . . . . » 70 »
357. Russo Ugo, nato a Lecce il 1° novembre 1928 . . . . » 70 »
358. Sabatini Augusto, nato a Bussi sul Tirino il 15 maggio 1937 . . . . » 70 »
359. Sangiorgio Elvira, nata a Matera il 12 gennaio 1936 . . . . . . » 70 »
360. Santangelo Giuseppe, nato a Terracina il 27 maggio 1937 . . . . . » 70 »
361. Scandura Diego, nato a Acireale il 10 giugno 1927 . . . . . . » 70 »
362. Schinco Rosanna, nata a Offida l'11 giugno 1938 . . . . » 70 »
363. Scurci Ugo, nato a Manoppello il 4 maggio 1926 . . . . » 70 »
364. Servi Silvano, nato a Grosseto il 20 maggio 1938 . . . . . . » 70 »
365. Silanos Efisio, nato a Solbiate Olona il 2 ottobre 1934 . . . . . . » 70 »
366. Sotgiu Francesca, nata a Bitti il 21 settembre 1928 . . . . . . » 70 »
367. Spennati Gianfranco, nato a L'Aquila il 26 maggio 1939 . . . . . » 70 »
368. Sponza Luciano, nato a Trieste l'8 gennaio 1932 . . . . » 70 »
369. Stabile Achille, nato a Cosenza il 30 luglio 1942 . . . . » 70 »
370. Tammeo Francesco, nato a Giovinazzo il 3 maggio 1939 . . . . . » 70 »
371. Terrosi Anna, nata a Grosseto il 1° dicembre 1938 . . . . . . » 70 »
372. Termini Calogero, nato a Acate il 26 settembre 1941 . . . . » 70 »
373. Titti Giuseppe, nato a Corridonia il 16 settembre 1940 . . . . . . » 70 »
374. Todeschini Arturo, nato a Mortizza il 13 maggio 1938 . . . . . . » 70 »
375. Torroni Antonio, nato a Roma il 27 maggio 1939 . . . . . . » 70 »
376. Traetta Gaetano, nato a Bitonto il 12 aprile 1935 . . . . » 70 »
377. Tringali Gaetano, nato a Giarre il 22 giugno 1939 . . . . . . » 70 »
378. Ugolini Alberto, nato a Roma il 13 agosto 1928 . . . . » 70 »
379. Valente Rosanna, nata a Padova il 9 dicembre 1927 . . . . . . » 70 »
380. Vesi Giuseppe, nato a Roma il 25 febbraio 1939 . . . . » 70 »
381. Zanolla Luigino, nato a Castel d'Azzano il 29 settembre 1934 . . . . . » 70 »
382. Zappa Giampaolo, nato a Genova il 10 maggio 1926 . . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 marzo 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(5955)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 22 febbraio 1975, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76, registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1975, registro n. 6 Difesa aeronautica, foglio n. 174;

Visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 1975, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1975, registro n. 9 Difesa aeronautica, foglio n. 278;

Visto il decreto ministeriale in data 13 agosto 1975, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1975, registro n. 21 Difesa aeronautica, foglio n. 88;

Visto il decreto ministeriale in data 14 agosto 1975, con il quale sono nominati i membri aggiunti della commissione esaminatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1975, registro n. 21 Difesa aeronautica, foglio n. 322;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale, alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76;

N.	Candidato		Punti
1.	Albertani Roberto Antonio	punti	34,333
2.	Brandmayr Giuseppe .	»	34,200
3.	Storti Ettore Antonio .	»	34,066
4.	Vidale Piero .	»	33,500
5.	De Rubeis Alberto	»	33,200
6.	Leonarduzzi Pierluigi .	»	33,133
7.	Zappacosta Giuseppe .	»	32,366
8.	Ferravante Francesco .	»	32,300
9.	Russo Adolfo (nato il 19 giugno 1956) .	»	32,233
10.	Semperboni Fabio Zaccaria (nato il 6 febbraio 1957)	»	32,233
11.	Battaglia Marcello	»	32,033
12.	Petrozziello Francesco Giovanni	»	31,500
13.	Guadalupi Cosimo Maurizio Antonio	»	31,400
14.	Di Pietro Felice Roberto .	»	31,200
15.	Bernardini Massimo .	»	31,100
16.	Zuccolin Fabio Daniele	»	30,900
17.	Di Bella Lorenzo .	»	30,700
18.	Testa Sandro	»	30,633
19.	Uras Vincenzino (nato il 14 maggio 1955) .	»	30,600
20.	Maroni Franco (nato il 6 luglio 1956) .	»	30,600
21.	Bosi Roberto	»	30,500
22.	Coccia Roberto	»	30,466
23.	Genchi Domenico	»	30,400
24.	Novelli Aurelio Luigi Maria .	»	30,133
25.	D'Amario Giacomo (Nunziatella)	»	30,000
26.	Romani Guido	»	29,666
27.	Favale Tomaso	»	29,600
28.	Del Beato Mario .	»	29,500
29.	Coda Zabetta Roberto	»	29,433
30.	Puggioli Gabriele Francesco (nato il 21 marzo 1954) .	»	29,400
31.	Penni Gian Luca (nato l'11 maggio 1956) .	»	29,400
32.	Principale Carlo .	»	29,366
33.	Rosati Roberto	»	29,300
34.	Cecchetti Alessio (nato il 18 maggio 1954)	»	29,200
35.	Pizzuti Claudio (nato il 25 aprile 1955)	»	29,200
36.	Gallo Lucio (nato il 14 agosto 1956)	»	29,200
37.	Vecchione Giuseppe	»	29,100
38.	Palla Emiliangelo	»	29,066
39.	Cereti Aurelio (nato il 22 aprile 1956) .	»	29,000
40.	Mazzi Paolo (nato il 7 maggio 1957) .	punti	29,000
41.	Spenuso Vincenzo (O.N.F.A.) .	»	28,600
42.	Azzolin Roberto .	»	28,366
43.	Bolognesi Stefano	»	28,300
44.	Fadel Pierantonio	»	28,266
45.	Ammoniaci Giovanni .	»	27,866
46.	Carlini Cesare (nato il 25 marzo 1955)	»	27,700
47.	Manca Gavino (nato il 14 luglio 1955)	»	27,700
48.	Pierobon Gian Carlo	»	27,633
49.	Zone Walter .	»	27,533
50.	Rotilio Orazio	»	27,500
51.	Mercuri Sergio (nato il 16 settembre 1955)	»	27,366
52.	Esposto Virgilio (nato il 9 gennaio 1957)	»	27,366
53	Signorini Giorgio	»	27,300
54.	Petrini Augusto .	»	27,133
55	Amarù Armando Francesco	»	27,100
56.	Bellini Francesco Luigi	»	27,000
57.	Manganelli Arnaldo	»	26,866
58.	Remigi Roberto	»	26,800
59.	Seretti Roberto	»	26,733
60.	Gariglio Giovanni	»	26,600
61.	Telesca Luigi	»	26,566
62.	Crespi Stefano	»	26,500
63.	Lo Coco Giuseppe (nato il 15 maggio 1955)	»	26,466
64.	Piccillo Angelo (nato il 24 febbraio 1956)	»	26,466
65.	Cannata Antonio .	»	26,300
66.	Martinetti Giorgio Cesare	»	26,233
67.	Bartolini Almezio	»	26,200
68.	Taliani Antonio	»	26,166
69.	Cannillo Francesco	»	26,100
70.	Buanne Andrea (nato il 12 giugno 1954)	»	26,066
71.	Vecciarelli Enzo (nato il 13 maggio 1957)	»	26,066
72.	Caroselli Filippo .	»	26,033
73.	Arrighi Mario	»	25,900
74.	Lombardo Enrico	»	25,866
75.	Redivo Renzo (nato il 24 febbraio 1955)	»	25,800
76	Masutti Carlo (nato il 7 novembre 1955)	»	25,800
77.	Marinelli Roberto	»	25,766
78.	Invernizzi Mauro	»	25,733
79.	Bertaccini Massimo (nato il 26 settembre 1955)	»	25,700
80.	Olivetti Massimo (nato il 10 giugno 1956)	»	25,700
81.	Cecchetto Valter	»	25,666
82.	Petroni Luigi	»	25,600
83.	Ricciardi Luigi (nato il 2 marzo 1955)	»	25,500
84.	Marchesano Maurizio (nato il 21 settembre 1955)	»	25,500
85.	Isidori Massimo (nato il 26 agosto 1957)	»	25,500
86.	Cossandi Claudio	»	25,466
87.	Stoto Giuseppe	»	25,400
88.	Belluco Alessandro (nato il 19 giugno 1954)	»	25,366
89.	Tordone Mauro (nato il 5 dicembre 1956)	»	25,366
90.	Cenciarelli Fabrizio	»	25,300
91.	Baldi Umberto	»	25,233
92.	Usai Valter	»	25,200
93.	Pricolo Luigi	»	25,166
94.	Famularo Renato	»	25,133
95.	Salvestroni Gabriele	»	25,100
96.	Brando Diomede .	»	25,066
97.	Cervone Peppino .	»	25,000
98.	Zanovello Gianluigi (nato il 24 giugno 1956)	»	24,900
99.	Donzella Fulvio Archita (nato il 25 luglio 1957)	»	24,900
100.	Gambuti Claudio	»	24,866
101.	Bernardi Renato	»	24,833
102.	Lupino Enrico	»	24,800
103.	Romani Francesco	»	24,766
104.	Cassan Fabio (nato il 3 agosto 1955)	»	24,700
105.	Barzaghi Carlo (nato il 28 maggio 1957)	»	24,700
106.	Grappasonni Carlo	»	24,633
107.	Fabris Pierino Antonio	»	24,600
108.	Angiolini Danilo	»	24,566
109.	D'Agata Bruno (nato il 23 novembre 1955)	»	24,400
110.	Pagliacci Ernesto Luigi (nato il 20 giugno 1956)	»	24,400
111.	Scappin Antonio (nato il 19 luglio 1955)	»	24,366
112.	Sciacovelli Vito (nato il 21 maggio 1956)	»	24,366
113.	Pisco Giuseppe	»	24,333
114.	D'Ambrosio Riccardo	»	24,300
115.	Ricci Alfredo (nato il 26 ottobre 1955)	»	24,266
116.	De Benedetto Gianfranco (nato il 15 febbraio 1956)	»	24,266

117. Sbriglia Enrico . . punti 24,200
118. Barco Maurizio . . » 24,166
119. Lo Re Pino Domenico » 24,133
120. Perotti Erminio (nato il 14 febbraio 1954) . » 24,100
121. Gentilucci Stefano (nato il 25 settembre 1956) » 24,100
122. Meccariello Raffaele . » 24,066
123. Regine Vincenzo . . » 24,033
124. Palazzo Antonio (nato il 28 giugno 1954) . » 24,000
125. Fusetti Luciano (nato il 7 ottobre 1955) » 24,000

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione di sedici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla 1ª classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1975-76:

1. Nania Rosario punti 36,433
2. Prestianni Rosario (nato il 1° marzo 1956) . » 36,366
3. Duò Gino (nato il 25 luglio 1956) . . » 36,366
4. Vicinanza Giovanni Battista (O.N.F.A.) . » 34,366
5. De Rubeis Alberto » 33,200
6. Ferravante Francesco . . . » 32,300
7. Di Martino Basilio . . » 32,000
8. Guadalupi Cosimo Maurizio Antonio » 31,400
9. Gabriele Gianfranco . . . . » 31,366
10. Donato Pasquale (Nunziatella) . . » 31,300
11. Mirra Gaetano » 31,033
12. Dalle Vedove Andrea . . . . » 30,466
13. Genchi Domenico » 30,400
14. Gulisano Lanfranco (Nunziatella) . . » 30,366
15. Troina Giuseppe . » 30,133
16. D'Amario Giacomo (Nunziatella) . » 30,000
17. Telesca Pompeo Maria Fernando . » 30,000
18. Brindisino Luigi Francesco . » 29,533
19. Del Beato Mario . » 29,500
20. Cuozzo Gennaro (nato il 13 giugno 1955) » 29,400
21. Pirri Filippo (nato il 24 giugno 1956) . » 29,400
22. Spagnol Andrea . . . . . . » 29,366
23. Rosati Alessandro » 29,266
24. Sluga Bernardo (nato il 14 gennaio 1956) . » 29,233
25. Bruni Giuseppe (nato il 5 ottobre 1956) » 29,233
26. Vecchione Giuseppe . . . . » 29,100
27. Palla Emiliangelo . . . » 29,066
28. Azzolin Roberto . . . . . » 28,366
29. Fadel Pierantonio . . . » 28,266
30. Biasutto Giordano . . » 27,600
31. Melissa Leonardo . » 27,433
32. Di Cesare Gabriele Luigi (nato il 1° luglio 1956) » 27,366
33. Esposto Virgilio (nato il 9 gennaio 1957) . » 27,366
34. Tomasello Filippo (nato l'8 marzo 1957) . » 27,366
35. Zecchi Armando . . . » 26,666
36. Caso Giovanni » 26,600
37. Martina Walter (nato il 27 novembre 1956) . » 26,566
38. Telesca Luigi (nato il 14 marzo 1957) . » 26,566
39. Serio Ciro » 26,366
40. Bianchi Edoardo Corrado (nato il 24 aprile 1956) . » 26,333
41. De Luca Tommaso (nato il 10 luglio 1956) . » 26,333
42. Tiberi Franco . » 26,200
43. Cirone Vincenzo . . . » 25,533
44. Cossandi Claudio . . » 25,466
45. Belluco Alessandro (nato il 19 giugno 1954) » 25,366
46. Girasole Paolo (nato il 2 febbraio 1957) » 25,366
47. Usai Valter . . . . . » 25,200
48. Buttazzi Emilio . . . . . » 25,166
49. Famularo Renato . . . » 25,133
50. Brando Diomede . . . . » 25,066
51. Recine Vincenzo . » 24,033
52. Fusetti Luciano (nato il 7 ottobre 1955) » 24,000
53. Rinaldi Giuseppe Arcangelo (nato il 26 marzo 1956) . . . . » 24,000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 marzo 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1977
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 259

(6062)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Graduatoria degli idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3815 in data 21 aprile 1975, col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1974;

Visto il decreto di ammissione dei concorrenti n. 8809 in data 24 novembre 1976, integrato dal decreto n. 1827 in data 14 febbraio 1977;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 6717 in data 26 settembre 1976;

Visto il regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Reggio Emilia al 30 novembre 1974:

1. Costi Vincenzo . . . . punti 63,650
2. Bolognesi Paolo . . . . » 60,900
3. Bazzani Domenico . . . . . . » 60,500
4. Bursi Giuliano . . . . » 60,380
5. Chiari Corrado (orfano di guerra) . . » 60,335
6. Ferrari Giovanni . . . . . . » 56,045
7. Gandolfi Giuseppe . . . . . . » 54,650
8. Brindani Franco . . . . . . » 54,000
9. Agostini Giulio . . . . » 53,630
10. Baccini Luigi Fortunato . . . . . » 53,475
11. Chiassarini Mauro (figlio invalido di guerra) . . . . » 47,215
12. Gilli Faliero . . . . » 47,020
13. Olivari Agnini Carlo . . » 47,000
14. Casale Michele (invalido civile) . » 45,870
15. Fabri Giorgio . . » 45,740
16. Brizzi Stefano » 45,340
17. Predieri Wilder (coniugato, nato il 18 febbraio 1946) . » 45,000
18. Gabrielli Pietro (coniugato, nato il 3 settembre 1949) . . . . » 45,000
19. Tenca Luigi (celibe) . » 45,000
20. Moretti Remo » 44,750
21. Giacopini Gianni » 44,500
22. Garnero Aldo (coniugato) . » 44,240
23. Pederzoli Francesco (celibe) . » 44,240
24. Dazzi Giorgio (coniugato) » 44,000
25. Giannotti Oscar (celibe, nato il 14 febbraio 1947) . » 44,000
26. Chiaramello Stefano (celibe, nato l'11 gennaio 1952) » 44,000
27. Cerini Luigi » 43,740
28. Marchesi Ermanno » 43,500
29. Mainardi Domenico (coniugato) » 43,000
30. De Sanctis Vincenzo (celibe, nato il 14 febbraio 1949) » 43,000
31. Fanini Giambattista (celibe, nato il 21 settembre 1949) . » 43,000
32. Ferrari Giuseppe . » 42,500
33. Formenti Angelo . » 42,240
34. Manfredi Ercole . » 41,800
35. Ferrabini Luca . » 41,510
36. La Martina Mario » 41,250
37. Consoli Costantino . » 41,000
38. Pieretti Piero . . » 40,990
39. Testori Alberto (coniugato) . » 40,500
40. Prandi Antonio (celibe) . . . . . » 40,500

41. Granata Angelo .	punti	40,240
42. Marchiò Massimo	»	40,000
43. Ceresano Alberto	»	39,740
44. Caleffi Francesco	»	39,580
45. Paris Ennio Lorens (coniugato con prole)	»	39,000
46. Girolimini Sandro (coniugato senza prole)	»	39,000
47. Dalla Gala Giacinto (celibe) .	»	39,000
48. Tezzo Giuliano (celibe, nato il 9 novembre 1946)	»	38,500
49. Cidoni Giuseppe (celibe, nato il 26 aprile 1950)	»	38,500
50. Marchesan Rocco	»	38,240
51. Baetta Cesare Angelo (celibe, nato il 28 dicembre 1945)	»	38,000
52. Raggi Lucio (celibe, nato il 4 marzo 1948)	»	38,000
53. Zurla Lodovico (celibe, nato il 24 novembre 1951) . .	»	38,000
54. Viglizzo Giuseppe (coniugato)	»	36,000
55. Bizzi Flavio (celibe) .	»	36,000
56. Surace Pasquale	»	35,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura di Reggio Emilia e dei comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 25 maggio 1977

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(6091)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI CONEGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione medica seconda;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conegliano (Treviso).

(6390)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conegliano (Treviso).

(6391)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio dell'istituto d'igiene

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio dell'istituto di igiene.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(6310)

OSPEDALE «NIGUARDA» DI MILANO

Concorso a due posti di ispettore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(6311)

OSPEDALE «N. MELLI» DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(6312)

OSPEDALE CIVILE DI FIDENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fidenza (Parma).

(6313)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 13 maggio 1977, n. **19.**

Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 17 *maggio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ISTITUZIONE E COMPITI DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 1.

Istituzione

E' istituito, con sede in Bologna, l'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna.

L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

Compiti dell'E.R.S.A.

L'ente regionale di sviluppo agricolo dell'Emilia-Romagna è strumento operativo della Regione per l'attuazione di interventi previsti dalla programmazione regionale riferita al settore agricolo. Partecipa altresì alla programmazione, alla promozione e allo sviluppo dell'agricoltura regionale. L'ente opera nell'ambito dei compiti attribuiti allo stesso con la presente legge e nel rispetto delle scelte di programmazione comprensoriale e delle funzioni amministrative attribuite o delegate a comitati comprensoriali, comunità montane, province e comuni.

All'ente regionale di sviluppo agricolo compete:

1) di esercitare le funzioni di organismo fondiario previste dalla legislazione nazionale, dalla legge regionale di attuazione delle direttive del consiglio delle comunità europee per la riforma dell'agricoltura e dalle altre leggi regionali;

2) di prestare assistenza finanziaria e garanzia fidejussoria a cooperative agricole, a consorzi di II grado tra le stesse costituiti, ad organizzazioni di produttori nonché ad imprenditori agricoli che abbiano avuto approvato un piano di sviluppo aziendale o interaziendale previsto dalla legislazione regionale e nazionale;

3) di concorrere con le organizzazioni cooperative e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative alla promozione della cooperazione e di altre forme associative fra produttori nelle zone e nei settori particolarmente carenti di tali strutture associative;

4) la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi d'interesse comune per i produttori agricoli, qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di interesse agricolo, assumendone, eventualmente, la gestione diretta nella fase di avviamento e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

5) l'assunzione, previa autorizzazione del consiglio regionale, di quote di partecipazione in società d'interesse agricolo-alimentare;

6) di predisporre studi e progetti operativi, comprese ricerche di mercato, in relazione alle funzioni di cui ai punti precedenti nell'ambito della programmazione regionale o di progetti-pilota di iniziativa regionale o comprensoriale, su richiesta degli organi della Regione;

7) di svolgere, su richiesta degli organi della Regione, funzioni consultive di carattere tecnico-economico in materia agricola, in ordine a programmi d'attuazione di leggi regionali o nazionali;

8) di svolgere, nell'ambito dei programmi regionali, compiti di sperimentazione tecnico-produttiva;

9) di svolgere ogni altra funzione od attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità dell'ente, sia assegnata con successivi provvedimenti di legge dalla Regione.

Art. 3.

Esercizio delle funzioni di organismo fondiario

Le funzioni di cui all'art. 2, punto 1), sono esercitate dall'E.R.S.A. sulla base dei piani e programmi adotatti dalla Regione e dai comitati comprensoriali.

Art. 4.

Prestazione di garanzie fidejussorie

Le funzioni di cui all'art. 2, punto 2), sono esercitate dall'E.R.S.A. nel rispetto delle indicazioni prioritarie stabilite dalle leggi e dai programmi regionali e comprensoriali.

Art. 5.

Piani di valorizzazione

I piani di valorizzazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sono a tutti gli effetti sostituiti dai piani zonali di sviluppo agricolo di cui all'art. 7 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, e dai piani agricoli che rappresentano parte integrante dei piani di sviluppo economico e sociale delle comunità montane di cui alla legge regionale 17 agosto 1973, n. 30.

I comitati comprensoriali e le comunità montane affidano di norma all'E.R.S.A. la predisposizione di programmi d'attuazione e progetti previsti dai piani zonali o l'attuazione, di volta in volta, di singole opere o interventi compresi nei detti piani o programmi.

L'E.R.S.A. svolge altresì, su richiesta degli enti interessati e dei comitati comprensoriali, funzioni consultive di carattere tecnico-economico per la predisposizione dei piani di sviluppo agricolo comprensoriali.

Art. 6.

Coordinamento delle attività dell'E.R.S.A. con le funzioni regionali delegate o attribuite

Le funzioni previste da leggi nazionali nelle materie di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386, sono assunte dalla Regione ad eccezione di quelle attribuite all'E.R.S.A. dall'art. 2 della presente legge.

Per le funzioni non comprese fra quelle di cui all'art. 2 della presente legge, nè tra quelle di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 386, si provvede attraverso gestioni speciali dell'E.R.S.A. secondo quanto stabilito dall'art. 9 della citata legge n. 386.

Al fine di assicurare il coordinamento delle attività dell'E.R.S.A. con quelle svolte dalla Regione o delegate secondo quanto stabilito dall'art. 2, ultimo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386, l'E.R.S.A. è tenuto, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui all'art. 9, terzo comma, della detta legge n. 386, a svolgere i compiti connessi alle gestioni speciali nel rispetto delle priorità determinate dalla Regione e dai comitati comprensoriali nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 7.

Bilancio di previsione e rendiconto consuntivo

L'ente ha un proprio bilancio.

Per le gestioni speciali previste dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, l'ente regionale di sviluppo agricolo redige bilancio separato. Da tale bilancio deve risultare il numero e l'onere del personale e dei ruoli dell'ente destinati alle gestioni speciali nonchè la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

Il programma annuale di attività e il bilancio di previsione, con annesso il bilancio di cui al secondo comma, devono essere presentati alla giunta regionale entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono; il rendiconto consuntivo finanziario e patrimoniale, entro il 30 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il bilancio dell'ente regionale di sviluppo agricolo, con annesso il bilancio separato delle gestioni speciali, è allegato al bilancio della Regione e contestualmente ad esso presentato al consiglio regionale per l'approvazione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 8.
Patrimonio dell'E.R.S.A.

L'ente ha un proprio patrimonio.

Il patrimonio iniziale dell'ente è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, le attività e le passività, attribuiti dal commissario straordinario alla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 6, comma terzo, della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il consiglio regionale, con apposita deliberazione, provvede ad assegnare all'ente regionale di sviluppo il patrimonio iniziale.

Art. 9.
Entrate dell'E.R.S.A.

L'ente realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

a) contributi ordinari della Regione;

b) fondi annuali assegnati dalla Regione per l'espletamento di specifiche attività;

c) fondi assegnati dallo Stato per le gestioni speciali;

d) proventi riscossi per servizi ed attività e introiti a qualunque titolo derivanti dalla gestione dell'ente e rendite patrimoniali;

e) proventi derivanti da lasciti, donazioni e da ogni altro atto di liberalità;

f) eventuali altre entrate o contributi.

Titolo II

ORGANI DELL'E.R.S.A.
FUNZIONI REGIONALI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Art. 10.
Organi dell'E.R.S.A.

Organi dell'E.R.S.A. sono:

il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio dei revisori dei conti.

Art 11.
Composizione del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica quanto il consiglio regionale che lo ha espresso.

Del consiglio fanno parte, oltre al presidente:

a) tredici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi;

b) dodici membri designati dalle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse;

c) un membro in rappresentanza del personale, designato dal personale dell'E.R.S.A.

Le modalità relative all'applicazione di quanto previsto dalle lettere *b*) e *c*) saranno definite dal consiglio regionale su proposta della giunta, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il rinnovo del consiglio d'amministrazione, le modalità di cui al precedente comma saranno definite almeno tre mesi prima della scadenza del consiglio stesso.

In mancanza della designazione dei propri rappresentanti da parte di alcuno degli organismi indicati alle lettere *b*) e *c*) entro due mesi dalla richiesta dei competenti organi regionali, il consiglio di amministrazione può essere nominato e validamente insediato con pienezza di poteri purchè siano stati designati almeno due terzi dei membri assegnati.

Art 12.
Compiti del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione cura la gestione dell'ente, provvedendo tra l'altro:

a) ad approvare il bilancio preventivo e, previa relazione del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto finanziario e patrimoniale;

b) a formulare i programmi di attività e la relazione annuale;

c) a deliberare lo statuto dell'ente, il regolamento di amministrazione e contabilità ed il regolamento organico del personale;

d) a proporre l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

e) a deliberare le iniziative di cui al punto 4) dell'art. 2;

f) a determinare criteri, indirizzi e direttive per il funzionamento dell'ente nell'ambito o ad integrazione delle disposizioni regionali in materia;

g) alla nomina, nella prima riunione, tra i suoi componenti e a maggioranza assoluta degli stessi, del vice-presidente;

h) agli atti e contratti d'acquisizione e cessione di beni immobili;

i) all'accensione e alla cancellazione di ipoteche;

l) a stare e a resistere in giudizio, e a decidere le transazioni;

m) alle convenzioni con istituti di credito;

n) alla partecipazione in società d'interesse agricolo-alimentare;

o) all'accettazione di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore dell'ente;

p) agli atti e ai contratti con cui si assumano spese per un importo superiore ai quindici milioni e a quelli che impegnano il bilancio dell'ente per più anni;

q) a deliberare i piani di ricomposizione fondiaria e i relativi interventi di trasformazione agraria, di cui al punto 1) dell'art. 2;

r) alla nomina del direttore.

Art. 13.
Funzionamento del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione si riunisce, in via ordinaria, ogni due mesi e quando sia ritenuto opportuno dal presidente; in via straordinaria, su richiesta di un terzo dei consiglieri o del collegio dei revisori dei conti.

Le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 14.
Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice-presidente, e da sette membri eletti in seno al consiglio d'amministrazione, di cui tre scelti fra i membri di nomina del consiglio regionale.

Il comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le funzioni demandategli dal consiglio di amministrazione.

Le sue deliberazioni sono comunicate al consiglio nella sua prima seduta.

Art. 15.
Incompatibilità

Non possono far parte del consiglio d'amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'ente:

a) i membri delle assemblee elettive nazionali, regionali e locali;

b) i consiglieri, i componenti e i dipendenti di enti, aziende, istituti e commissioni regionali;

c) i dipendenti della Regione e i dipendenti dell'ente regionale di sviluppo, ad eccezione del rappresentante del personale previsto dal precedente art. 11, lettera *c*);

d) gli amministratori di enti privati o di società ed i privati che risultino vincolati all'ente per contratti di opere o di somministrazione.

Art. 16.
Presidente

Il presidente dell'ente è eletto dal consiglio regionale con le modalità previste dallo statuto della Regione per la nomina del presidente dello stesso consiglio regionale.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio d'amministrazione ed il comitato esecutivo, e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

Il presidente ha facoltà di assumere, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo sottoponendoli a quest'ultimo, per la ratifica, nella prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice-presidente.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi, da un membro effettivo designato dal Ministero del tesoro, da un membro effettivo designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da due membri supplenti eletti dal consiglio regionale con voto limitato alla metà.

Il collegio elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il proprio presidente tra i membri effettivi eletti dal consiglio regionale.

Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quanto il consiglio dell'ente.

Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione finanziaria dell'ente;

c) trasmette, ogni sei mesi, al presidente della giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

I revisori dei conti partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Indennità di carica

Le indennità di carica e i gettoni di presenza sono fissati dal consiglio regionale con propria deliberazione.

Art. 19.

Approvazione delle deliberazioni

Sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale le deliberazioni del consiglio d'amministrazione indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) del precedente art. 12.

Le altre deliberazioni non comprese al primo comma, nonchè quelle assunte dal comitato esecutivo, devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla loro data alla giunta regionale e diventano esecutive se la giunta non ne pronuncia l'annullamento nel termine di venti giorni dal ricevimento, ovvero non chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

Art. 20.

Vigilanza

Il consiglio regionale esercita, ai sensi dell'art. 7 dello statuto della Regione, la vigilanza sull'amministrazione dell'ente regionale di sviluppo agricolo.

L'ente regionale di sviluppo agricolo è tenuto ad inviare, ogni quattro mesi, al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione dei piani, programmi e sull'andamento della gestione.

Il consiglio e la giunta regionale possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.

Il consiglio d'amministrazione dell'ente di sviluppo agricolo, previa diffida, può essere sciolto con decreto del presidente della Regione su conforme deliberazione del consiglio regionale, per accertate gravi deficienze o per altre irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente.

Lo scioglimento del consiglio d'amministrazione comporta la automatica decadenza del presidente.

In tali ipotesi, il consiglio regionale provvede alla nomina di un commissario straordinario per la gestione dell'ente e provvede agli adempimenti necessari per ricostituire il consiglio di amministrazione dell'ente stesso entro il termine di quattro mesi.

Uno o più componenti del consiglio d'amministrazione possono essere dichiarati decaduti per accertate e gravi violazioni di legge e dei regolamenti dell'ente con decreto motivato dal presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale e previa diffida e contraddittorio.

In caso di scioglimento del consiglio d'amministrazione, o rinuncia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo sistema di nomina e rispettando le proporzioni previste dalla presente legge.

La giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, può disporre la nomina di un commissario straordinario per il compimento di determinati atti a cui gli amministratori erano tenuti per legge.

Di tale nomina viene data comunicazione al consiglio regionale per l'adozione dei provvedimenti che si ritengano necessari.

Titolo III

STRUTTURE DELL'E.R.S.A.

Art. 21.

Norme generali concernenti le strutture dell'E.R.S.A.

Il regolamento organico dell'E.R.S.A., di cui al precedente art. 12, lettera *c*), deve prevedere l'organizzazione dell'ente in rapporto ai compiti allo stesso affidati dalla presente legge.

Per l'esecuzione delle operazioni di riordino fondiario di cui al punto 1) e dei progetti pilota di cui al punto 6) dell'art. 2 o di altri compiti che richiedono per un tempo determinato l'espletamento di attività *in loco*, l'ente può:

a) avvalersi, previa opportuna intesa con gli organi od enti interessati *in loco*, delle collaborazioni nonché delle sedi e strutture degli stessi;

b) costituire altresì équipes tecniche proprie e strutture organizzative periferiche finalizzate.

Art. 22.

Direttore

All'ente è preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La nomina del direttore ha durata coincidente con il mandato del consiglio d'amministrazione.

Il direttore può essere nominato con contratto a termine, sempre nei limiti di cui al precedente comma, anche al di fuori del personale dell'ente

Qualora la nomina a direttore riguardi un funzionario dell'E.R.S.A., questi ha diritto al trattamento economico e normativo previsto per il direttore per il periodo di validità della nomina stessa.

Qualora la nomina sia attribuita a un funzionario regionale, vale quanto previsto al comma precedente; il funzionario in questione è da ritenersi comandato presso l'E.R.S.A. per il periodo di validità della nomina.

Il direttore partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo ed esercita le funzioni di segretario; sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici; cura la predisposizione dei piani e dei programmi e provvede a tutti gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente.

Titolo IV

RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DELL'EX ENTE DELTA PADANO ENTE DI SVILUPPO

Art. 23.

Provvedimenti e criteri per il primo riordino dei servizi dell'E.R.S.A.

Il consiglio d'amministrazione, sulla base della legge 30 aprile 1976, n. 386 e della presente legge, adotta i provvedimenti concernenti:

a) la esatta ricognizione dei compiti dell'E.R.S.A. derivanti dalle disposizioni della presente legge, dei compiti da espletarsi attraverso gestioni speciali ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché delle funzioni assunte dalla regione Emilia-Romagna;

b) l'organizzazione centrale e periferica dell'ente, secondo quanto previsto dal precedente art. 21, in rapporto ai compiti ad esso affidati dalla presente legge;

c) la determinazione, sentite le organizzazioni sindacali, del fabbisogno di personale per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2;

d) la individuazione delle restanti quote di personale di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il primo riordino di servizi dell'E.R.S.A. deve prevedere:

il dimensionamento dei servizi e la conseguente assegnazione del personale in rapporto alla qualità e quantità di prestazioni necessarie all'espletamento delle funzioni dell'ente;

che il personale che permane all'E.R.S.A. sia prevalentemente costituito da personale tecnico addetto alla produzione di beni e servizi;

la costituzione di servizi per comparti organici di materia riferiti ai compiti di cui all'art. 2, prevedendo all'interno dei medesimi la costituzione di équipes tecnico-operative ove necessarie in rapporto a quanto previsto al precedente art. 21;

la costituzione di servizi per le gestioni speciali articolate per comparti organici di materie in connessione ai servizi di cui al precedente paragrafo.

Art. 24.

Disposizioni di riordino dei servizi dell'E.R.S.A.

Il consiglio regionale, con legge da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali, provvede a determinare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'E.R.S.A. ed alla sua assegnazione ad un ruolo organico, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti alla lettera *e*) dell'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Il trattamento economico ha decorrenza dalla data di assegnazione del personale alla gestione regionale disposta dal commissario straordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, fatti salvi i diritti acquisiti.

Con la stessa legge il consiglio regionale provvede all'approvazione della proposta del consiglio di amministrazione di cui alla lettera *d*) del precedente art. 12, nonché agli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

NORME TRANSITORIE

Art. 25.

Il consiglio d'amministrazione deve essere insediato entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data di insediamento i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad esclusione dei provvedimenti di cui al precedente art. 23, sono esercitati da un commissario straordinario nominato dal consiglio regionale con le modalità richiamate dall'art. 62 dello statuto della Regione.

Il commissario viene affiancato da una consulta di cinque membri nominati dal consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 13 maggio 1977

CAVINA

(5689)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1977, n. 18.

Legge regionale 30 maggio 1974, n. 38: « Stralcio per l'anno 1973 del programma regionale di sviluppo in attuazione dei finanziamenti di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Interventi a favore dell'agricoltura ». Rifinanziamento con modifiche ed integrazioni. Determinazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del 27 aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la prosecuzione di interventi a favore dell'agricoltura previsti dalla legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, sono autorizzati, per l'esercizio 1977, i seguenti impegni di spesa riferiti alle sottoindicate provvidenze di cui all'art. 1 della richiamata legge:

a) contributi in conto capitale per l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnica nonchè contributi in conto capitale per l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione e per la elaborazione dei piani zonali . . . . L. 90.000.000

e) contributi in conto interessi sui prestiti quinquennali per lo sviluppo della meccanizzazione agricola . . . . » 150.000.000

f) contributi in conto interessi sui prestiti per lo sviluppo della zootecnia . . . . . L. 80.000.000

l) contributi in conto interessi sui mutui ventennali per il miglioramento delle strutture aziendali . . . . » 400.000.000

Gli interventi di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) sono attuabili anche per le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2, n. 2, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, autorizzate dall'ente di sviluppo nell'Umbria ed effettuate dagli istituti ed enti che applicano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura comunque non superiore a quella massima determinata con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni.

Per l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente si confermano le procedure previste dalla legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, adeguate per quanto deriva dal precedente comma.

Art. 2.

La Regione può intervenire a sostegno dei beneficiari di finanziamenti comunitari o statali destinati alla realizzazione di opere di miglioramento fondiario, mediante concorso nel pagamento degli interessi relativi a:

operazioni di prefinanziamento necessarie per dare inizio ai lavori;

mutui, di durata ventennale, contratti per la copertura di maggiori oneri conseguenti all'aumento dei costi, di importo pari alla differenza tra la spesa determinata nelle gare di appalto o licitazione privata, e comunque risultante in sede di collaudo, e quella ammessa al finanziamento pubblico.

Il concorso della Regione è concesso per le operazioni effettuate dagli istituti abilitati all'esercizio del credito agrario che applicano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura comunque non superiore a quella massima determinata con decreto interministeriale, ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni, per il credito agrario di miglioramento.

Le domande volte ad ottenere i benefici di cui al presente articolo, indirizzate alla giunta regionale, devono essere presentate ai dipendenti uffici dalla medesima indicati.

Il concorso negli interessi viene concesso con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme proposta della stessa.

Art. 3.

L'onere di L. 90.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 sarà imputato al capitolo 3471, di nuova istituzione, denominato: « Contributi in conto capitale per l'attività dimostrativa e l'assistenza tecnico-economica alla cooperazione e per la elaborazione dei piani zonali (legge regionale 30 maggio 1974, n. 38) » del bilancio regionale per l'esercizio 1977.

L'onere per gli interventi di cui alle lettere *e*), *f*), *l*) dello stesso art. 1 è stabilito in L. 630.000.000 per ciascuno degli anni dal 1977 al 1981 ed in L. 400.000.000 per gli anni dal 1982 al 1997.

Negli stessi importi sono determinate le annualità da iscrivere nei bilanci dei corrispondenti esercizi.

L'annualità di L. 400.000.000 a carico del bilancio 1977, relativa ai mutui ventennali, è destinata al pagamento del concorso negli interessi di preammortamento dei mutui medesimi.

L'onere di L. 630.000.000 di cui al secondo comma sarà imputato al cap. 3480 denominato: « Contributi della Regione nel pagamento degli interessi dei mutui e dei prestiti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38 » del bilancio dell'esercizio 1977 e di quelli successivi.

Per gli interventi previsti dal precedente art. 2 è autorizzata la spesa annua di L. 50.000.000 da imputare al cap. 3480 del bilancio dell'esercizio 1977, la cui denominazione è così modificata: « Contributi della Regione sul pagamento degli interessi dei mutui di cui all'art. 1 della legge regionale 30 maggio 1974, n. 38, ivi compresi gli oneri di prefinanziamento ».

All'onere predetto si farà fronte per l'anno 1977 mediante prelievo di pari importo dal cap. 3110 dello stesso bilancio.

Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, per l'esercizio 1977 e per quelli successivi, si farà fronte mediante la quota del fondo per i programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Al bilancio preventivo regionale dell'esercizio 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni di aumento:

Titolo II - Sezione 2 - Rubrica 1

Cap. 3471	L. 90.000.000

Titolo II - Sezione 2 - Rubrica 1

Cap. 3480	» 680.000.000
Totale . . .	L. 770.000.000

Variazioni in diminuzione:

Titolo II - Sezione 6 - Rubrica 1

Cap. 4680 (riferimento al numero d'ordine 2 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio) . .	L. 720.000.000
Cap. 3110	» 50.000.000
Totale . . .	L. 770.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 17 marzo 1977 (atto n. 465) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 aprile 1977.

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1977, n. **19.**

Norme per l'avvio dell'applicazione della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 27 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di avviare la realizzazione delle disposizioni programmatiche e finanziarie di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, le somme disponibili sui capitoli 4470 e 4471 del bilancio per gli esercizi 1975, 1977 e successivi vengono assegnate, per la quota di spettanza, ai singoli consorzi di cui al titolo secondo della stessa legge, una volta costituiti.

Le erogazioni finanziarie previste dalla legge regionale 26 maggio 1975, n. 36, vengono effettuate in favore dei consorzi, dal momento della loro costituzione.

Art. 2.

Per gli effetti di cui al precedente art. 1, la ripartizione dello stanziamento viene effettuata tenendo conto dei criteri di cui all'art. 8 della citata legge regionale 14 novembre 1974, n. 57.

La quota spettante a ciascun consorzio viene erogata entro trenta giorni dalla costituzione degli organi statutari.

Art. 3.

L'art. 8 della legge regionale 14 novembre 1974, n. 57, è sostituito dal seguente:

« La concessione del contributo viene effettuata annualmente dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenendo conto dei seguenti criteri e per il corrispondente ammontare percentuale dell'intero stanziamento:

30 per cento, in base all'estensione territoriale;

40 per cento, in base alla popolazione generale;

20 per cento, in base alla situazione socio-economica, desunta dalla popolazione agricola residente, calcolata al censimento ufficiale della popolazione;

10 per cento, in base allo stato dei servizi sanitari e socio-assistenziali ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 26 aprile 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 15 dicembre 1976 (atto n. 402) e in data 23 marzo 1977 (atto n. 471) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 aprile 1977.

(5079)

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1977, n. **20.**

Riordinamento in materia di opere pubbliche ed urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino *ufficiale della Regione n.* 20 *dell'*11 *maggio* 1977

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Norme generali relative ai progetti di opere pubbliche degli enti locali

I progetti di opere dei comuni, delle province e dei loro consorzi, delle comunità montane e degli altri enti soggetti alla vigilanza dell'organo regionale di controllo, la cui spesa sia a completo loro carico o per i quali vi sia l'intervento finanziario della Regione sotto qualsiasi forma, non sono soggetti ad alcuna approvazione o parere obbligatorio da parte di organi regionali.

Qualunque progetto, può tuttavia essere sottoposto al parere della commissione di cui al successivo art. 9, ed in tal caso il parere non vincolante deve essere comunicato all'ente interessato entro venti giorni dalla presentazione della richiesta.

Gli amministratori degli enti di cui al primo comma e i tecnici che progettano le opere o concorrono alla loro realizzazione rispondono anche personalmente delle decisioni assunte.

Art. 2.

Dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità e urgenza

Le deliberazioni di adozione dei progetti relativi ad opere pubbliche degli enti di cui all'art. 1, divenute esecutive, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Art. 3.

Affidamento e direzione dei lavori

Gli enti medesimi provvedono alla direzione e ad ogni altro adempimento inerente ai lavori deliberati.

Detti enti stabiliscono altresì, nei limiti di cui al successivo art. 4, il sistema di affidamento e di esecuzione dei lavori con propri atti, senza particolari autorizzazioni che si intendono soppresse.

L'esecuzione dei lavori può essere disposta con il sistema dell'economia per cottimo o in amministrazione diretta anche al di fuori dei casi previsti dalle vigenti norme.

Titolo II

NORME COMUNI ALLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4.
Affidamento dei lavori

La Regione e gli altri enti possono provvedere all'affidamento dei lavori di loro competenza, di importo non superiore ai 50 milioni, mediante il sistema della trattativa privata, preceduta da una gara ufficiosa esplorativa tra un congruo numero di ditte idonee.

Per le opere di importo superiore si procede mediante licitazione privata o altre forme di appalto e, se la relativa gara va deserta, può essere rinnovata con ammissione di offerte in aumento che devono essere contenute entro limiti percentuali massimi, determinati dall'ente appaltante.

Art. 5.
Revisione dei prezzi

Le deliberazioni degli enti di cui all'art. 1 in materia di revisione dei prezzi non sono soggette a ricorso amministrativo.

Art. 6.
Collaudo e certificato di regolare esecuzione

Per le opere della Regione e degli enti locali di cui all'art. 1 che comportino una spesa complessiva non superiore a lire 50 milioni si prescinde dal formale collaudo, sostituendolo con certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori salva diversa determinazione dell'ente o richiesta dell'appaltatore anche in corso d'opera.

Titolo III

NORME RELATIVE ALLA CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA IN MATERIA URBANISTICA, DI BENI AMBIENTALI E DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE.

Art. 7.
Abrogazione della legge regionale 24 maggio 1974, n. 37

La legge regionale 24 maggio 1974, n. 37, relativa alla costituzione ed alle attribuzioni della commissione regionale per la consulenza tecnico-amministrativa, è abrogata.

Art. 8.
Ricostituzione della commissione regionale tecnico-amministrativa

La commissione regionale tecnico-amministrativa è ricostituita con le modalità di cui ai successivi articoli.

La commissione, oltre ad esprimere i pareri previsti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, già di competenza della commissione tecnico-amministrativa di cui all'abrogata legge regionale 24 maggio 1974, n. 37, esprime anche quelli in materia urbanistica e di beni ambientali e di opere pubbliche di interesse regionale, in sostituzione dei pareri di ogni altro organo consultivo singolo o collegiale, contemplato da qualsiasi disposizione legislativa.

Il consiglio e la giunta regionale possono avvalersi del parere della predetta commissione anche per materie non espressamente previste al comma precedente.

Art. 9.
Composizione della commissione

La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, si compone di ventiquattro membri, dei quali:

due componenti della giunta regionale uno dei quali con funzioni di presidente, designati dalla stessa;

sei esperti dipendenti regionali, designati dalla giunta regionale;

sedici membri designati dal consiglio regionale con voto limitato a otto, esperti in urbanistica, assetto del territorio, programmazione, economia, beni culturali e ambientali e materie giuridiche.

In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni sono assunte dall'altro assessore, il quale, per analoghi motivi, potrà delegare uno degli altri membri della commissione.

I componenti la commissione durano in carica fino a quando durano in carica gli organi che li hanno designati.

La giunta regionale con proprio provvedimento provvederà all'assegnazione di personale dipendente al fine di garantire il funzionamento della commissione.

La commissione con proprio regolamento potrà articolarsi in sottocommissioni, per materie ed ambiti territoriali determinati.

Le sottocommissioni esprimeranno i pareri, a tutti gli effetti, con le stesse modalità previste per la commissione.

Art. 10.
Validità delle sedute e partecipazione di altri soggetti ai lavori della commissione

Le sedute della commissione e delle eventuali sottocommissioni, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e i pareri sono validamente espressi col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

La commissione, in relazione agli affari posti all'ordine del giorno, invita i rappresentanti delle amministrazioni interessate e può invitare altri esperti.

I soggetti di cui al precedente comma non hanno diritto al voto.

Art. 11.
Spettanze dovute ai membri della commissione

Ai componenti della commissione, non dipendenti regionali, è corrisposto un gettone di presenza, e, se residenti fuori della sede della commissione è altresì corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l'accesso, in conformità a quanto disposto per i membri del comitato di controllo nel regolamento regionale 28 febbraio 1972, n. 1, e successive modificazioni.

Titolo IV

NORME GENERALI

Art. 12.
Norme generali in materia di opere pubbliche

In materia di progettazione, affidamento, conduzione, direzione, contabilità, collaudo e revisione prezzi relativi a opere di competenza regionale o degli enti locali di cui all'art. 1, valgono le norme statali e regionali vigenti in quanto non in contrasto con la presente legge.

Art. 13.
Interventi finanziari regionali

Per i programmi di finanziamento di opere pubbliche, che gli enti locali anche diversi da quelli contemplati dall'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 10, realizzano con l'intervento della Regione, valgono le norme della predetta legge in quanto non in contrasto con la presente.

Art. 14.
Integrazione all'art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40

All'ultimo comma dell'art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, è aggiunto il paragrafo:

« *h*) i poteri di annullamento di cui all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ».

Art. 15.
Incentivi per la costituzione di uffici tecnici consortili

Al fine di promuovere la costituzione di uffici tecnici consortili, la Regione eroga ai consorzi costituiti ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, contributi determinati con le modalità e i criteri previsti all'art. 13 della medesima legge.

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 16.
Spese per il funzionamento della commissione tecnico-amministrativa

Per le competenze dovute ai componenti della commissione di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzata, a partire dall'esercizio 1977, la spesa annua di lire 15 milioni a carico dell'esistente stanziamento del cap. 350 del bilancio regionale.

Art. 17.

Finanziamento per la costituzione degli uffici tecnici consortili

Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 15 della presente legge è autorizzata, a partire dall'anno 1976, la spesa annua di L. 120.000.000 con imputazione al cap. 1215 del bilancio per l'esercizio 1977 e di quelli successivi.

All'onere relativo all'anno 1976 sarà fatto fronte — ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64 — mediante utilizzo della disponibilità esistente al cap. 4680 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976, in riferimento alla integrazione disposta con legge regionale 3 febbraio 1977, n. 9.

All'onere relativo all'anno 1977 sarà fatto fronte con corrispondente riduzione del cap. 3130 dello stato di previsione della spesa inerente a tale esercizio.

Le somme non impegnate in un esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Titolo VI

NORMA TRANSITORIA

Art. 18.

Opere di interesse comprensoriale e intercomprensoriale

Nel periodo intercorrente tra la costituzione dei consorzi di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, e l'adozione da parte degli stessi dei piani urbanistici comprensoriali i progetti delle opere che per la loro rilevanza socio-economica hanno interesse comprensoriale o intercomprensoriale devono conseguire il parere non vincolante del consorzio o dei consorzi interessati, secondo l'ambito di rilevanza dell'opera sulla conformità agli indirizzi programmatici dei medesimi.

Tale parere deve essere espresso entro il termine di trenta giorni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 9 maggio 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 marzo 1977 (atto n. 476) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 maggio 1977.

(5505)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1977, n. **21.**

Miglioramenti economici al personale dei ruoli della regione Campania in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di L. 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a L. 25.000 mensili.

Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di L. 10.000 per la 13ª mensilità del 1976 e di L. 25.000 per la 13ª mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

Gli importi di cui ai comma precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, quantificato complessivamente in L. 1.466.460.000 di cui L. 436.760.000 per l'anno finanziario 1976 e L. 1.029.700.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede, quanto all'anno 1976, con i fondi di cui ai capitoli 13, 65, 66, 78, 79, 91 e 92 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio di riferimento che presentano tutti la sufficiente disponibilità e per l'anno 1977 con i fondi di cui ai capitoli 4 e 16 del medesimo stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1977.

La spesa per gli anni successivi farà carico a corrispondenti stanziamenti di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente, a norma degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione, e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 aprile 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1977, n. **22.**

Modifiche alla legge regionale « Miglioramenti economici al personale dei ruoli della regione Campania in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale « Miglioramenti economici al personale dei ruoli della regione Campania in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali » è sostituito dal seguente:

« All'onere derivante dalla presente legge, quantificato complessivamente in L. 1.466.460.000, di cui L. 436.760.000 per l'anno finanziario 1976 e L. 1.029.700.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede con i fondi di cui ai capitoli 4 e 16 dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 ».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 aprile 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1977, n. **23.**

Provvedimenti espropriativi di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - Designazione dell'organo regionale cui compete l'esercizio delle funzioni di carattere amministrativo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, sono delegate ai comuni.

Tali funzioni riguardano:

a) l'autorizzazione all'accesso nei fondi per procedere sia alle operazioni planoaltimetriche ed altri lavori preparatori per la formazione dei progetti sia alla redazione degli stati di consistenza degli immobili;

b) la nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra;

c) l'autorizzazione all'occupazione temporanea in via di urgenza;

d) la determinazione amministrativa della indennità e la retrocessione.

L'ammontare della indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi direttamente dall'ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

I comuni sono altresì delegati ad esercitare le funzioni indicate nel presente articolo anche per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Art. 2.

I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dalla presente legge sono adottati dai sindaci dei comuni.

Ove i provvedimenti di cui al precedente comma non siano adottati nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, all'adozione degli stessi provvede il presidente della giunta regionale ad istanza dell'ente interessato.

Art. 3.

Rimane di competenza del presidente della Regione la definizione dei provvedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 19 aprile 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1977, n. **24.**

Aumento aliquota contributi costanti trentacinquennali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'aliquota dei contributi costanti trentacinquennali in conto capitale concessi dalla Regione agli enti locali e agli enti ospedalieri per la realizzazione di opere è elevata dal cinque al nove e cinquanta per cento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, addì 19 aprile 1977

RUSSO

(5139)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771600)